

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 1678

A.S. 1678 (N.T.)

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE" (A.S. 1678);

Premesso che,

la legge Obiettivo e la figura del General Contractor ivi prevista ha relegato le opere specialistiche e superspecialistiche nel subappalto, figura quest'ultima più consona ai lavori generici e di minore professionalità;

da ciò si è determinata una progressiva dequalificazione dei lavori pubblici a vantaggio delle grandi opere generali, con una politica dei grandi lavori che per molti anni ha quasi esclusivamente orientato la politica dei Lavori Pubblici nel nostro Paese;

il DEF ha tagliato 25 grandi opere su 50 già approvate lo scorso anno, dimostrando che la stagione dei grandi lavori in Italia, ma anche in Europa, ha evidenziato, in via generale, un allungamento dei tempi ed una marcata accentuazione dei costi;

con i lavori sostenibili nel territorio, si può aprire una nuova stagione di interventi specialistici e compatibili per lo sviluppo;

Considerato che,

nella stesura dei conseguenti decreti delegati, è necessario tenere nel massimo conto la vasta gamma di specializzazioni già presenti nel D.p.r. 207/10, che costituisce il nucleo centrale delle eccellenze tecnologiche ed innovative dei lavori pubblici del nostro Paese - dal restauro alle fondazioni, dall'archeologia alle opere prefabbricate, dalla sicurezza stradale agli impianti tecnologici, alle facciate continue - non confondendo la semplificazione burocratica con quella applicata all'industria che, al contrario, abbisogna di progressive specializzazioni via via che procede lo stato dell'arte, non ultimo ai fini della riconversione e della riqualificazione delle opere incompiute;

la difesa della specializzazione industriale nei lavori pubblici costituisce uno dei punti più qualificanti della riforma, non solo sotto il profilo tecnologico, ma anche sul piano del contrasto alla penetrazione del malaffare, appurato che la presenza di imprese specialistiche che assicurano mezzi e manodopera specializzata è oggettivamente di freno a tali fenomeni;

impegna il Governo

G/1678/8/1

✓

a fare in modo che il provvedimento in esame e i relativi decreti e regolamenti attuativi si orientino fortemente verso la valorizzazione della qualificazione reale delle imprese - attraverso un rigoroso controllo anche di materialità dei requisiti delle medesime.

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO

Filippi

6/1678/8/1
(segue)

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 1678

Ordine del giorno

Il Senato,

premessi che:

le novità introdotte alla legge fallimentare dal D.L. 83/2012, il cosiddetto decreto sviluppo, hanno avuto solo in parte effetti positivi;

in particolare l'istituto del concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis della legge fallimentare è nato con il proposito di tutelare la continuità aziendale dell'impresa;

il concordato preventivo è stato però spesso utilizzato con finalità differenti e strumentali, anche ai fini elusivi e di concorrenza;

la procedura offre purtroppo ampi spazi ad abusi, in quanto consente il "saldo a stralcio" delle posizioni debitorie, diventando così anche mezzo di concorrenza sleale a scapito della maggioranza delle imprese sane ed oneste;

per questi motivi l'utilizzo del concordato con continuità aziendale deve essere attentamente monitorato e fortemente limitato per non produrre, come troppe volte è successo, effetti devastanti opposti a quelli che volevano essere perseguiti;

infatti, la stragrande maggioranza degli abusi - soprattutto in alcune zone d'Italia - si concretizza nell'utilizzo distorto dei concordati "in bianco", depositati (il 90 per cento) solo ai fini dilatori, ed anche nell'omologazione dei concordati "truffa" per i piccoli creditori chirografari, con previsione di percentuali ridicole (anche sotto il 5 per cento); tutto ciò sfruttando il voto delle banche (che spesso già vantano una fetta consistente di credito in privilegio, ma che possono votare per la loro porzione di credito "degradato" o "chirografario") e con la connivenza di consulenti senza troppi scrupoli e l'eccessiva tolleranza di alcuni magistrati;

è evidente che una percentuale così bassa, quand'anche venisse incassata, provoca spesso il fallimento delle imprese creditrici; in sostanza la ditta in difficoltà scarica sulle imprese creditrici i propri debiti, con tutte le conseguenze del caso;

in molti casi vengono costituite "new company", intestate a prestanome, per ripartire con un azzeramento dei debiti;

in particolare, la possibilità di presentare un concordato in bianco, senza alcuna indicazione circa l'offerta proposta ai creditori, si presta a molteplici abusi;

spesso il concordato in bianco è stato utilizzato come strumento per ottenere un rinvio legittimo della decisione sui ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ovvero per bloccare le esecuzioni individuali dei creditori;

in taluni casi appare più uno strumento legale per congelare i debiti e continuare ad operare all'interno del mercato, che non come uno strumento per liquidare il massimo possibile evitando la procedura fallimentare che inevitabilmente diluisce i tempi di pagamento;

G/1678/8/2 %

la legge non prevede nulla se, alla fine della procedura, il concordato non viene omologato e comunque se i creditori si ritrovano a dover agire per la dichiarazione di fallimento dell'impresa dopo aver atteso circa sei mesi o più dalla richiesta di ammissione al concordato preventivo stesso;

ai fini dell'omologazione del concordato, il voto delle banche risulta sproporzionato nell'ottenimento dei voti decisivi per far approvare concordati con percentuali risibili;

rilevato che:

con riferimento agli appalti pubblici, è consentito all'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo la partecipazione alle gare di appalto, purché presenti due requisiti: la relazione di un professionista che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e la garanzia di un'impresa terza, avente i requisiti di carattere generale, di capacità tecnica, finanziaria, economica che garantisca per l'impresa in concordato (tramite l'istituto dell'avvalimento);

tale ultima particolarità mal si concilia con la natura "fiduciaria" che sta alla base di alcune tipologie di affidamento di appalti pubblici (cottimi e procedure negoziate), per le quali l'Ente pubblico seleziona i concorrenti da invitare in base a criteri e requisiti del concorrente stesso che sono strettamente connessi alla natura fiduciaria;

pertanto, si ritiene che - quantomeno per le gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte delle stazione appaltante) - la partecipazione delle imprese ammesse a concordato debba essere preclusa;

in questa direzione era andata la Provincia autonoma di Trento con la circolare n. 452836/d330/1.1.-2010-70 del 20.08.2013, ma il T.R.G.A. di Trento, con la sentenza n. 58/2014, ha annullato parte della circolare, vanificando gli sforzi fatti a livello locale e liberalizzando la partecipazione alle gare di appalto per le imprese ammesse al concordato con continuità;

a questo punto non è più rinviabile un intervento legislativo correttivo di tali distorsioni, che stanno portando alla morte di molte, troppe, piccole e medie imprese incolpevoli e alla perdita di migliaia di posti di lavoro;

impegna il Governo:

ad intervenire sulla normativa attualmente vigente in materia di concordato preventivo e, quindi, ad introdurre nuove norme per evitare distorsioni ed abusi da parte degli imprenditori che accedono alle procedure di concordato preventivo;

in particolare a valutare la possibilità di abolire tout court l'istituto del concordato cosiddetto "in bianco";

a valutare la possibilità di introdurre l'inderogabilità di una soglia percentuale (minimo 20 per cento) per il pagamento dei crediti chirografari, quale deterrente contro gli abusi dello strumento concordatario;

G/1678/8/2 %

a valutare la possibilità che - quantomeno alle gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte delle stazione appaltante) - sia preclusa la partecipazione delle imprese ammesse a concordato preventivo.

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, LONGO Fausto Guilherme

Panizza, Fravezzi, Laniece, Longo

G/1678/8/2

ODG

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE" (A.S. 1678);

Premesso che,

l'articolo 1 lettera c) del provvedimento delega il Governo alla ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di conseguire una significativa riduzione del complesso delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività;

il settore dei servizi sostitutivi di mensa è normato, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di gara, dall'articolo 285 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Considerato che,

è necessario che il settore dei buoni pasto, data la peculiarità, mantenga, come avviene dal 2006, una apposita disciplina;

anche alla luce dell'intervento normativo attuato con la Legge di Stabilità 2015, che ha portato da 5,29 a 7 Euro il sostegno fiscale esclusivamente per il buono pasto in forma elettronica e che porterà in tempi rapidi il sistema dei buoni pasto da un assetto fondato sul cartaceo ad uno fondato sull'elettronico, con indubbi effetti positivi su modernizzazione del sistema, semplificazione, trasparenza, accessibilità, abbattimenti di costi organizzativi ed amministrativi;

è di vitale importanza per il settore vietare, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, ultimo capoverso della Direttiva 24/2014, settori ordinari (e art. 82, secondo comma, ultimo capoverso della Direttiva 25/2014 settori speciali) l'uso del solo criterio del prezzo o del costo per aggiudicare le gare dei buoni pasto, regolamentando in modo efficace anche i cosiddetti servizi aggiuntivi;

appare necessario rendere maggiormente efficace la verifica di congruità delle offerte sospettate di anomalia (cioè con ricavi al di sotto dei costi) e rendere più effettivi e seri i controlli in fase di esecuzione/erogazione del servizio;

è fondamentale che le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati assicurino, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

G/1678/8/3

✓

impegna il Governo,

ad adottare, nelle more dell'attuazione del presente provvedimento e del riordino complessivo della disciplina in materia di contratti pubblici, una normativa relativa agli appalti pubblici per la fornitura di servizi sostitutivi di mensa che possa tutelare i legittimi interessi di tutti gli attori coinvolti ivi compresi gli utilizzatori finali anche con l'obiettivo di accompagnare la transizione verso i buoni pasto elettronici.

CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, ORRU', RANUCCI, SONEGO

Cardinali'

G/1678/8/3

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 1678

Ordine del giorno

Il Senato,

premessi che:

- con l'adozione del piano "Strategia per la crescita digitale 2014-2020", il Governo si è dotato di un quadro strategico all'interno del quale sarà possibile realizzare, sull'intero territorio nazionale, sia le "infrastrutture tecnologiche" sia le piattaforme considerate abilitanti per Anagrafe Popolazione Residente, pagamenti elettronici e fatturazione elettronica, Open Data, Sanità digitale, Scuola digital e Giustizia digitale;
- il Piano del Governo è concepito come una strategia che deve essere attuata in piena sinergia con altre strategie pubbliche già in essere, sia a livello di governo nazionale che di governi regionali, per mettere utilmente "a sistema" obiettivi, processi e risultati;
- l'attuazione dei programmi indicati dal Governo nel proprio documento strategico e dei programmi regionali, che si integreranno con la strategia nazionale, richiede un'importante evoluzione del mercato: è imprescindibile una domanda pubblica di innovazione qualificata; è altrettanto imprescindibile un'evoluzione dei modelli d'offerta dell'industria ICT (*Information & Communication Technology*) che deve sia rispondere all'esigenza di far evolvere il rapporto domanda-offerta verso partnership progettuali e modelli innovativi di gestione e finanziamento dei grandi progetti di innovazione, sia assicurare l'apertura di questo nuovo mercato alle medie e piccole società ICT;
- in questo quadro assume un'importanza fondamentale consolidare il riposizionamento strategico delle società pubbliche ICT in house di Regioni e Province Autonome, già avviato negli ultimi anni, per focalizzarsi sempre più sulle funzioni di pianificazione, progettazione e organizzazione a supporto degli enti nell'attuazione dei piani di digitalizzazione nazionali e regionali, lasciando al mercato la realizzazione dei progetti;
- le società ICT di Regioni e Province Autonome devono rafforzare il proprio ruolo di "cerniera" su tre livelli: all'interno dei singoli territori; a livello interregionale in accordo con le *policy* nazionali; di raccordo con gli operatori di mercato;

considerato che:

- l'attuale corpo normativo che disciplina gli appalti pubblici è inadeguato alle sfide che l'innovazione digitale ci pone, si rende necessario predisporre alcune modifiche condivise che, mantenendo tutte le tutele in materia di contrasto ai fenomeni di illegalità nelle commesse pubbliche, consentano alla Pubblica Amministrazione di varare e realizzare progetti in tempi coerenti con l'innovazione tecnologica e di utilizzare moderni meccanismi di partnership pubblico-privato, garantendo tempestività e trasparenza;
- è indispensabile, pertanto, creare nuovi modelli di collaborazione pubblico-privato. Si tratta di una sfida cruciale per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie ed in questo senso un'opportunità può essere costituita dalla trasposizione nel campo dell'innovazione tecnologica di iniziative "pre-competitive", attraverso progetti sperimentali e di ricerca, mutuando i modelli dei progetti europei di co-investimento;

tenuto conto che:

- per rendere immediatamente cantierabili gli obiettivi indicati è necessario apportare modifiche al codice degli appalti, orientate anche a recepire in maniera determinante le nuove forme di partenariato pubblico-privato previste anche dalle recenti direttive comunitarie che riformano il settore degli appalti,

impegna il Governo:

a consentire, valorizzare e sviluppare nuovi modelli di partnership pubblico-privato per l'innovazione tecnologica in chiave co-progettuale;

a predisporre le opportune misure volte a riconoscere la specificità del settore ICT ed a superare le asimmetrie esistenti nella collaborazione tra mercato e pubblica amministrazione, consentendo altresì alla rete delle Società in house regionali e delle Province Autonome di collaborare tra loro anche per favorire il rilancio del mercato ICT;

ad innovare, stimolare gli investimenti ICT e "sburocratizzare" in modo da garantire una diffusione capillare dell'innovazione, l'ammodernamento della macchina pubblica, la nascita di una nuova occupazione giovanile in linea con le nuove competenze digitali.

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, LONGO Fausto Guilherme

Panizza, Fravizzi, Laniece, Longo - FG

G/1672/8/4

A.S. 1678

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, ^{alinea 1} dopo le parole "delegato ad adottare", inserire le seguenti: "entro sei mesi".

Malan



1.1

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE
S. 1678

Emendamento

Articolo 1

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "un decreto legislativo" con le seguenti:
"uno o più decreti legislativi".*

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

Buemi, Longo Fausto

1.2

A.S. 1678

EMENDAMENTO

Art. 1

alinea sostituito

Al comma 1, ~~le parole~~ ^{con le} "un decreto legislativo", ~~sono sostituite dalle~~ seguenti: "uno o più decreti legislativi".

Malan



1.3

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: "un decreto legislativo" aggiungere le seguenti:
" per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici,
composto di una parte generale, di una parte speciale".*

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

Beemi, Longo Fausto

1.4

13


DL 1678 - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

Emendamento n. 1

ARTICOLO 1 linea, sostituisce

Al comma 1 ^{con le seguenti} le parole "per l'attuazione" sono sostituite dalle parole "avente ad oggetto la redazione di un quadro normativo complessivo di natura compilativa e innovativa, delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di procedure di affidamento dei contratti di esecuzione e di gestione degli appalti, delle concessioni e delle convenzioni di partenariato pubblico-privato, sia di rilevanza comunitaria e sia di valore inferiore alla soglia comunitaria, compilato coordinando e armonizzando - tenendo conto dei principi e criteri direttivi appresso specificati - le norme contenute nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel dpr 12 ottobre 2010, n. 207, nella contabilità di stato di cui al R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 e al R.D. del 23 maggio 1924, n. 827, nelle disposizioni in materia di acquisizione dei consensi tecnico amministrativi prodromici alle procedure di gara nonché quelle derivanti dal recepimento" ^{si sopprime} e le parole "nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici", sono soppresse.

MARGIOTTA



1.5

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici," con le seguenti: "e di una parte speciale attinente alle somministrazioni e forniture di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri organismi di diritto pubblico. La delega è esercitata".

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

Beeri, Longo Fausto


1.6

EMENDAMENTO

AS 1678

All'articolo 1, comma 1, ^{81/10/12}dopo le parole: 'dell'Unione europea' aggiungere le seguenti: 'e del principio sancito all'art. 40 della recepita direttiva UE 2014/23 dell'acqua come bene pubblico di valore fondamentale per tutti i cittadini europei, nonché della normativa come modificata dai referendum abrogativi in materia di servizi idrici”.

Sen. De Pin



1.7


EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

CIOFFI, SCIBONA




1.8

Emendamento n. 2

ARTICOLO 1

Alla lettera a) del comma 1 dopo le parole "introduzione o di mantenimento" aggiungere le parole ", per i contratti e le convenzioni di importo più elevato delle soglie comunitarie";

MARGIOTTA



1.9

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando l'esclusione dall'applicazione di tale divieto per i contratti pubblici sotto soglia comunitaria"

CIOFFI, SCIBONA

Cioffi

1.10

EMENDAMENTO

AS 1678

All'articolo 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

“b) predisposizione di tutti gli atti necessari a garantire la promozione di elevati livelli di partecipazione delle popolazioni dei territori alle decisioni relative alle grandi infrastrutture strategiche;”

Sen. De Pin




1.11

Emendamento n. 3

ARTICOLO 1

Alla lettera b) dopo le parole "compilazione" inserire le parole "*del quadro normativo suddividendo le norme in norme principali e norme secondarie, considerando norme secondarie quelle che per la loro applicazione necessitano di ulteriori disposizioni di natura amministrativa e/o tecnica e inserendo le norme primarie in un atto denominato "Codice dei contratti pubblici" e le norme secondarie in un atto denominato "Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici", e sopprimere le parole ~~di~~ un unico testo normativo denominato «Codice degli appalti pubblici e delle concessioni» recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti e delle concessioni disciplinate dalle tre direttive";*

MARGIOTTA



1.12

AS 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "di un unico testo normativo" aggiungere le parole "con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di servizi e forniture".



De Petris, Cervellini, Uras

1.13

20

Emendamento all'AS 1678 nuovo testo del relatore

(delega appalti)

ART. 1

Al comma 1, alle lettere b), c), d), f) m), n), o), q), z), bb) e dd) sostituire le parole «delle concessioni» con le seguenti: «dei contratti di concessione»

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, Fausto G. LONGO, BATTISTA, TRAVEZZI



1.14

NT 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: *"concessioni disciplinate dalle tre direttive"* inserire le seguenti: *"e comprensivo del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione ispirato a principi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa"*.

Conseguentemente sopprimere la lettera *ii*).

SUSTA

Enlar

1. 15

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ",anche tenendo conto della specificità del mercato dei lavori rispetto a quello dei servizi e delle forniture"

CIOFFI, SCIBONA




1.16

Emendamento n.4

ARTICOLO 1

razionalizzazione
Alla lettera c) sostituire le parole "al fine" con le parole "- *previa individuazione di tutte le norme vigenti che sono incompatibili con le norme comunitarie e di conseguenza non inserimento nel quadro normativo e individuazione di quelle che sono invece compatibili con le norme comunitarie ma che, al fine del perseguimento di un effettivo loro coordinamento con altre norme vigenti nelle medesime materie, della razionalizzare del quadro normativo e del conseguimento dell'obiettivo di un elevato livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti sono da modificare e procedere alla loro modifica al fine dell'inserimento nel quadro normativo - con la finalità*" e sostituire la parola "maggiore" con la parola "*elevato*";

MARGIOTTA



1.17

AS 1678

Emendamento

Art.1

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "significativa riduzione" con le seguenti "drastica riduzione e razionalizzazione"



De Petris, Cervellini, Uras

1.18

27

AS 1678

Emendamento

Art.1

Al comma 1, lettera c), dopo le parole "in debita considerazione" inserire le seguenti "e valorizzando"



De Petris, Cervellini, Uras

1.19

23

Riordino del quadro normativo vigente (art 1, comma 1 lett c)

All'art. 1, comma 1, lett c), dopo le parole "aspetti peculiari" aggiungere le seguenti: "e prevalenti"; quindi, dopo le parole "merceologici e di attività" aggiungere il seguente periodo: "segnatamente se sovrapponibili con normative di carattere generale contenute in altri codici".

MARROTTA 

Relazione illustrativa

L'emendamento intende chiarire la prevalenza della normativa dei contratti pubblici rispetto ad altre disposizioni nell'ambito del processo di semplificazione normativa in materia di appalti e concessioni.

1.20

A.S. 1678 - Emendamento al testo base dei relatori

All'articolo 1, comma 1, lettera c) aggiungere, dopo le parole "merceologici e di attività", le seguenti:

"e per quanto riguarda il settore dei servizi sostitutivi di mensa, salvaguardando una specifica normativa generale di settore".

I Relatori



1.21


Emendamento n.5

ARTICOLO 1

Dopo la lettera c) del comma 1 aggiungere la seguente lettera *c-bis*):

c-bis) recepire gli strumenti di flessibilità messi a disposizione dalle direttive comunitarie nel rispetto della certezza del diritto e tenendo in adeguata considerazione le peculiarità, le prerogative, i punti di forza dei diversi settori merceologici e di attività, le diversità, sul piano delle caratteristiche tecniche, organizzative e di esecuzione delle prestazioni, degli organismi economici operanti nel settore dei lavori, dei servizi e delle forniture nonché la differenza fra gli appalti di importo sopra soglia comunitaria e gli appalti sotto soglia comunitaria;

MARGIOTTA



1.22

Emendamento n.6

ARTICOLO 1


U c)

Dopo la lettera 'c-bis del comma 1 aggiungere la seguente lettera c-ter:

e-bis)

c-ter disciplinare il recepimento delle disposizioni comunitarie che prevedono come oggetto dell'appalto "la progettazione e l'esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato II e la progettazione e l'esecuzione di un'opera", prevedendo che tali prestazioni contrattuali possano essere oggetto di appalti soltanto qualora i lavori o le opere prevedano una percentuale di impianti tecnologici di costo pari o superiore al 30% dell'importo complessivo dell'appalto, la progettazione oggetto delle prestazioni contrattuali sia soltanto quella esecutiva e l'importo complessivo dell'appalto sia pari o superiore ad euro 1.000.000.

MARGIOTTA



1.23

33

Emendamento n.7

ARTICOLO 1

Ue)

:

Dopo la lettera ~~c-ter)~~ (del comma 1) aggiungere la seguente ~~lettera e-quater)~~:

e-bis)

~~c-quater)~~ disciplinare il recepimento della disposizione comunitaria che prevede come oggetto dell'appalto "la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione" prevedendo che tale prestazione contrattuale possa essere oggetto di un appalto soltanto nel caso in cui l'opera o il lavoro sia di natura puntuale, la progettazione sia strettamente dipendente dal know-how di realizzazione e l'importo complessivo dell'appalto sia pari o superiore ad euro 1.000.000;

MARGIOTTA



1.24

A.S. 1678 - (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

<< c-bis) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure chiuse e non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche;>>

CANTINI, FILIPPI, BORIOLI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO



1.25

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente.

"c-bis) ricognizione e riordino, nell'ambito della compilazione di un unico testo normativo di cui alla lettera b), della normativa in materia di contabilità di Stato e aggregazione della domanda;"

CIOFFI, SCIBONA



1.26

EMENDAMENTO

Articolo 1


All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

“d) semplificazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, attraverso la promozione di reti o sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive nonché l'introduzione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, degli interventi disposti in occasione di emergenze di protezione civile, nonché degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, anche al fine di evitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria”

b) alla lettera ee), aggiungere in fine le seguenti parole “anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche”.

Sen. Anna Bonfrisco



1.27

A.S.1678 (N.T.)

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

“d) semplificazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni nonché l'introduzione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, degli interventi disposti in occasione di emergenze di protezione civile, nonché degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, anche al fine di evitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;

Conseguentemente, alla lettera ee), aggiungere in fine le seguenti parole: “anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche”

MARAN, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO



1.28

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) revisione, selezione e riduzione delle opere ricomprese nel programma delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui al comma 1 dell' articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche attraverso l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai relativi strumenti di pianificazione, nonché l'applicazione delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza previste dalla normativa comunitaria, assicurando la massima informazione e partecipazione del pubblico e la massima trasparenza in tutte le fasi di valutazione, approvazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, al fine di garantire la tutela dell'interesse pubblico e la realizzazione delle sole opere che abbiano il minor impatto economico-finanziario, sociale ed ambientale;»

SCIBONA, CIOFFI



1.29

Emendamento n.8

ARTICOLO 1

Alla lettera d) del comma 1 premettere le parole " *prevedere una*" e sostituire le parole "anche attraverso la promozione di" con le parole "*in modo da annullare la necessità di dover ricorrere nei casi di urgenza o di particolari lavori a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria, introducendo, sia nella fase propedeutica agli affidamenti e sia nella fase di rendicontazione, anche la possibilità di ricorrere a procedure telematiche nonché a*" e alla fine aggiungere le parole "*e degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico prevedendo in tal ultimo caso adeguate misure di controllo, trasparenza e misurazione dei risultati.*"

MARGIOTTA



1.30

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1


Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: "semplificazione e";

b) sostituire le parole da : "anche attraverso " fino a: " materie disciplinate", con le seguenti: "anche al fine di evitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria";

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "assicurando la massima informazione e partecipazione del pubblico e la massima trasparenza in tutte le fasi di valutazione, approvazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, al fine di garantire la tutela dell'interesse pubblico e la realizzazione delle sole opere che abbiano il minor impatto economico-finanziario, sociale ed ambientale".

SCIBONA



1.31

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "degli appalti pubblici e delle concessioni,"
inserire le seguenti: "anche mediante una maggiore funzionalità delle procedure
sotto soglia comunitaria e "

CANTINI, FILIPPI, ORRÒ

Cantini

1.32

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, lettera d), dopo le parole “degli appalti pubblici e delle concessioni,” è inserito il seguente periodo: “anche mediante una maggiore funzionalità delle procedure sotto soglia comunitaria e”.

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme



1.33

42

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, lettera d), dopo le parole “degli appalti pubblici e delle concessioni,” inserire le seguenti:

“anche mediante una maggiore funzionalità delle procedure sotto soglia comunitaria e”

CERONI



MOTIVAZIONE

L'ANCI è interessata a promuovere semplificazioni non solo per le grandi infrastrutture ma anche per opere sotto soglia che costituiscono la stragrande maggioranza degli interventi dei comuni e delle CUC da questi costituite. Il D.lgs 163/2006 contiene all'art. 11 un unico procedimento di affidamento dei contratti pubblici; si rende invece necessario l'inserimento di un principio di semplificazione, in particolare delle fasi sub procedurali successive allo svolgimento delle operazioni di gara, che risulta spesso farraginoso e poco funzionale alle esigenze di celerità da perseguire. Ciò soprattutto in relazione all'entità delle singole procedure di affidamento, stabilendo modalità semplificate (ad esempio riunendo le fasi dell'aggiudicazione provvisoria e definitiva) per le procedure di minore importo.

Al tempo stesso vanno ripensate procedure di affidamento cosiddette “in economia” e “tramite cottimo” che, a partire dalle denominazioni, appaiono da ripensare anche alla luce delle ampie possibilità di ricorso a più agevoli e trasparenti modalità telematiche o a procedure quadro che abbiano come presupposto la programmazione degli acquisti e degli appalti

1.34



A.S. 1678

EMENDAMENTO

Articolo 1

Alla lettera d), sopprimere le parole: ", anche attraverso la promozione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale".

Malan



1.35


EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: ", anche attraverso" fino alla fine della lettera .

CIOFFI, SCIBONA



1.36


EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: ", anche attraverso" fino alla fine della lettera , con le seguenti: "e, con specifico riguardo alle infrastrutture strategiche, revisione della disciplina dell'affidamento a contraente generale, con particolare riferimento alla ripartizione dei compiti e delle connesse responsabilità tra stazione appaltante e contraente, anche prevedendo di attribuire alla stazione appaltante il compito di svolgere la direzione lavori;"

CIOFFI, SCIBONA



1.37

AS 1678

Emendamento

Art.1

Al comma 1, lettera *d*), aggiungere in fine le parole:

" prevedendo prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge 21 dicembre 2001, n 44 3 *cosiddetta* legge Obiettivo e suoi regolamenti attuativi, poi assorbite dal D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 Codice Appalti. Per la selezione delle opere infrastrutturali da realizzare già incluse nel Programma Strategico in attuazione della Legge 443/2001, dovranno essere subordinate all'aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e modifiche successive, di recepimento della Direttiva 2001/42/CE."


De Petris, Cervellini, Uras

1.38

AS 1678

Emendamento

Art.1

Al comma 1, lettera *d*), aggiungere in fine le parole:

" prevedendo prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge 21 dicembre 2001, n 44 3 *cosiddetta* legge Obiettivo e suoi regolamenti attuativi, poi assorbite dal D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 Codice Appalti".

De Peris, Cervellini, Uras

1.39

43


AS 1678

Emendamento

Art.1

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole:" prevedendo prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge 21 dicembre 2001, n 443, nonché dei regolamenti attuativi relativi alla legge Obiettivo, e successivamente assorbite dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163."

FILIPPI, CARDINALI, ORRU'



1.40

AS 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera d), aggiungere, infine, le parole " prevedendo prioritariamente la soppressione della legge 21 dicembre 2001, n 443 *cosiddetta* legge Obiettivo e suoi regolamenti attuativi e dal D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 Codice Appalti".




De Petris, Cervellini, Uras

1.41

50

A.S. 1678
Emendamento
Art. 1

All'articolo 1, comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo:
“, nonché agli interventi disposti in occasione di emergenze di protezione civile;”.


CALEO, VACCARI, AMATI

1.42

AS 1678

Emendamento

Art.1

Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le parole:

“ Per la selezione delle opere infrastrutturali da realizzare già incluse nel Programma Strategico in attuazione della Legge 443/2001, dovranno essere subordinate all’aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e modifiche successive, di recepimento della Direttiva 2001/42/CE.

De Petris, Cervellini, Uras



1.43

52

AS 1678

Emendamento

Art.1

Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: " Per la selezione delle opere infrastrutturali da realizzare già incluse nel Programma Strategico in attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dovranno essere subordinate all'aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e modifiche successive, di recepimento della Direttiva 2001/42/CE."

FILIPPI, CARDINALI, ORRU'

Filippi

1.44

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) applicazione della disciplina ordinaria in materia di aggiudicazione e realizzazione di lavori pubblici alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, con particolare riferimento alle procedure in materia di rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie, alla definizione della durata delle medesime procedure per la approvazione dei progetti preliminari e per la approvazione del progetto definitivo;»

CIOFFI, SCIBONA



1.45

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) applicazione della disciplina ordinaria in materia di aggiudicazione e realizzazione di lavori pubblici alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale;»

SCIBONA, CIOFFI



1.46



A.S. 1678

Emendamento al nuovo testo base dei relatori

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *d*), inserire la seguente:

«*d-bis*) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali dovranno essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva;».

I RELATORI

1.47

A.S.1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze determinate da calamità naturali, per le quali dovranno essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva".

BORIOI, RANUCCI

(Bordi)

1.48

EMENDAMENTO


Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze determinate da calamità naturali, per le quali dovranno essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva".

Motivazione

Anche in relazione alle note disfunzioni determinatesi negli ultimi anni legate all'abnorme ricorso a procedure derogatorie, sembra opportuno prevedere un espresso divieto di affidamento di contratti con procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie con l'eccezione dei casi connessi ad interventi legati a calamità naturali.


A. Brina

1.49




EMENDAMENTO ALL'AS 1678

ART.1

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente lettera:

“ d-bis) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze determinate da calamità naturali, per le quali dovranno essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva”.

Sen. Grosio




1.50

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente lettera:

"d-*bis*) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze determinate da calamità naturali, per le quali dovranno essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva;"



Sen. DI GIACOMO

Sen. GENTILE



Sen. VICECONTE



1.51

A.S. 1678 - (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

<< d-bis) previsione del riordino e della semplificazione delle disposizioni vigenti relative agli interventi disposti in occasione di emergenze di protezione civile, con particolare riguardo alla tracciabilità delle procedure di affidamento e degli interventi effettuati in occasione delle emergenze, e al fine di limitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;>>

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO



1.52

A.S. 1678 - (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

<< *d-bis*) semplificazione e armonizzazione delle disposizioni vigenti relative agli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché previsione della tracciabilità delle procedure di affidamento e dei relativi interventi, anche al fine di evitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;>>

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO

Filippi

1.53


A.S. 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma, 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: "d-bis) previsione del riordino e della semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative di appalti e servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni;"

MARCUCCI, DI GIORGI



1.54

Emendamento n.9

ARTICOLO 1

Dopo la lettera d) del comma 1 aggiungere la seguente lettera d-bis):

d-bis) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetico e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici;

MARGIOTTA



1.55

AS 1678


(Nuovo Testo)

ART. 1

Al comma 1, dopo la lettera *d*), inserire la seguente:

«*d-bis*) definizione del quadro di riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di appalti pubblici e concessioni;»

SEN. ZELLER



SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEN. LONGO FAUSTO GUILHERME

1.56

Emendamento n.10

ARTICOLO 1

Alla lettera e) del comma 1:

D di^{vi}

all'inizio aggiungere le parole "armonizzazione delle norme in materia di" e sostituire le parole da "anche tenendo conto" a "nonché, in ogni caso" con le parole "disciplinandole - al fine di concorrere alla lotta alla corruzione e a favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici - sia mediante l'unificazione delle relative banche dati, la valorizzazione del ruolo e delle funzioni di supporto alle stazioni appaltanti da parte delle regioni e delle province autonome, la diffusione e l'utilizzo dei mezzi elettronici di informazione e di comunicazione e sia con la definizione di idonee misure quali la";

MARGIOTTA



1.57

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: "trasparenza" aggiungere le seguenti:
"certezza interpretativa".*

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

Buemi Longo

1.58

A.S. 1678

EMENDAMENTO

All'articolo 1, comma 1, lettera e) sostituire la parola "pubblicità" con "adeguate forme di pubblicità sul web e sulla carta stampata".

Matteoli

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned to the right of the name 'Matteoli'.

1.59

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: << trasparenza, pubblicità >> aggiungere le seguenti:
"anche con l'utilizzo della stampa quotidiana".*

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO

Filippi

1.60

EMENDAMENTO

AS 1678

All'articolo 1, lettera e), dopo le parole: 'prodromiche e successive,' aggiungere le seguenti: "anche attraverso la creazione di un portale pubblico in cui siano evidenti tutti i flussi finanziari consultabile da tutti i cittadini,"

Sen. De Pin



1.61

A.S. 1678

EMENDAMENTO

Articolo 1

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: ", salvo casi espressamente previsti,"

Malan



1.62

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "salvo casi espressamente previsti, " con le seguenti: " individuando espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, non è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara,"

CIOFFI, SCIBONA

Cioffi

1.63

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "salvo casi espressamente previsti, " inserire le seguenti: "prevedendo stringenti controlli ex post sui documenti di gara "

SCIBONA, CIOFFI



1.64

AS 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera e), dopo le parole "lotta alla corruzione" aggiungere le seguenti "alla frode e
al clientelismo" e dopo le parole "evitare la corruzione" aggiungere le seguenti "la frode, il
clientelismo"

 De Petris, Cervellini, Uras

1.65

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: "nonché, in ogni caso, previsione di poteri di vigilanza" fino a: << favorire la trasparenza >>

BORIOI



1.66

A.S. 1678

Emendamento al nuovo testo base dei relatori

All'articolo 1, comma 1, lettera e), dopo le parole: «di appalti pubblici,», inserire le seguenti: «con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione,».

I RELATORI



1.67

AS 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera e), aggiungere infine le parole "nonché, con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, il rispetto delle disposizioni in materia di lavoro attraverso una corretta tutela del lavoro correlato al pertinente contratto nazionale, dell'occupazione, della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dell'ambiente e del territorio;"



De Petris, Cervellini, Uras

1.68

77

AS 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera e), aggiungere infine le parole "comunque assicurando la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice."



(De Petris, Cervellini, Uras

1.69

78

AS 1678

Art. 1

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole:

~~Alla fine della lett. e) aggiungere il seguente periodo:~~

"promozione della digitalizzazione delle procedure di gara, in funzione della loro tracciabilità anche con finalità di contrasto alla corruzione la frode e il clientelismo"

De Petris, Cervellini, Uras

d, e

1.70

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: *“promozione della digitalizzazione delle procedure di gara, in funzione della loro tracciabilità anche con finalità di contrasto alla corruzione”*;

CANTINI, FILIPPI, *ORRU'*

d, e

Cantini

1.71

EMENDAMENTO

Art. 1

H alle seguenti parole:

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine ~~il seguente periodo~~.

“~~promozione della digitalizzazione delle procedure di gara, in funzione della loro tracciabilità anche con finalità di contrasto alla corruzione~~”;

L, e

CERONI



1.72

MOTIVAZIONE

La digitalizzazione delle procedure di gara in modalità elettronica risponde ad evidenti obiettivi di efficienza e semplificazione, riconducibili a:

- modernizzazione della p.a. in attuazione dell' Agenda digitale europea ed italiana;
- riduzione dei costi, sia per i concorrenti, che per la stazione appaltante;
- riduzione dei tempi;
- maggiore trasparenza e conseguente controllabilità di tutte le operazioni di gara in tempo reale mediante accesso alla piattaforma;
- controlli puntuali sui tempi di svolgimento delle procedure di affidamento;
- creazione di banche dati per monitoraggio, pubblicazioni (l. n. 190/12; d.lgs. n. 33/13) e reportistica;
- agevolazioni per le piccole e medie imprese (PMI), che accedono più rapidamente alle informazioni e fruiscono di maggiori opportunità di procurarsi appalti.

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

aggiungere in fine
le seguenti parole:

Articolo 1

Al comma 1, lettera e), ~~in fine, aggiungere il seguente periodo~~ "promozione della digitalizzazione delle procedure di gara, in funzione della loro tracciabilità anche con finalità di contrasto alla corruzione".

I, e

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

Buemi, Longo

1.73

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) promozione della digitalizzazione delle procedure di gara, in funzione della loro tracciabilità anche con finalità di contrasto alla corruzione"

CIOFFI, SCIBONA



1.74

A.S. 1678

Emendamento al nuovo testo base dei relatori


All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in almeno due quotidiani nazionali e in almeno due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara;»

I RELATORI



1.75




Emendamento n.11

ARTICOLO 1

Dopo la lettera e) del comma 1 aggiungere la seguente lettera e-bis)

"e-bis) disciplinare il possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle gare, in modo differenziato sulla base delle peculiarità tecniche, organizzative ed esecutive degli operatori economici operanti nei lavori, nei servizi e nelle forniture e delle caratteristiche delle prestazioni da affidare e che sia tale da fornire un supporto alle stazioni appaltanti nella valutazione dell'analogia fra prestazioni da affidare e prestazioni rese nel passato;"

MARGIOTTA



1.76

87


Emendamento n.12

ARTICOLO 1

Dopo la lettera *e-bis*) del comma 1 aggiungere la seguente lettera *e-ter*)

"e-ter) prevedere una efficace ed attendibile verifica delle offerte, da svolgere sulla base di elementi di costo oggettivi e verificando l'effettiva compatibilità tra componente qualitativa (offerta tecnica) e componente quantitativa (offerta economica) nonché sulla base di una corretta tutela del lavoro e dell'occupazione ottenuta tramite una vincolante connessione al pertinente CCNL e la garanzia dell'applicazione delle norme in materia della sicurezza sui luoghi di lavoro e di rispetto dell'ambiente e del territorio;"

MARGIOTTA



1.77


86

1.78

ARTICOLO 1

Alla lettera f) del comma 1 all'inizio aggiungere le parole "prevedere che il Regolamento disponga" e dopo le parole "cautelare e sanzionatorio" aggiungere le parole "da svolgersi sulla base di indicazioni contenute nel Regolamento, nonché l'attribuzione della facoltà" e dopo le parole "di adozione" aggiungere la parole ", sulla base di specifiche indicazione contenute nel Regolamento," e dopo le parole "anche dotati, aggiungere le parole "ove previsto dal Regolamento".

MARGIOTTA



1.78

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera f), dopo le parole "più ampie funzioni," inserire le seguenti: "di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo di best practices, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e" e dopo la parola: "cautelare" inserire le seguenti: "di deterrenza" ~~≠~~ ~~↓ *~~ ~~↓~~,

BORIOI, FILIPPI, CANTINI, ~~ORRU'~~

~~≠~~ .

(Boroli)

1.79

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, lettera f), dopo le parole "più ampie funzioni," inserire le seguenti:
"di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo di *best practices*, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e", e dopo la parola "cautelare," inserire le seguenti:
"di deterrenza".

CERONI



MOTIVAZIONE

A giudizio di ANCI, dopo la trasformazione di AVCP in ANAC, è esigenza dei comuni e delle CUC che la legge delega introduca un criterio volto a definire la mission di predetta autorità che deve essere percepita come soggetto che collabora con le stazioni appaltanti e che dunque, accanto a competenze di controllo e vigilanza, dovrà sempre più orientarsi verso lo sviluppo e la promozione di *best practices*, la diffusione e il coordinamento di informazioni, la prevenzione del contenzioso, in modo da farne un soggetto propulsore del miglioramento organizzativo e non solo vigilante formale della correttezza amministrativa. In questo senso l'introduzione di poteri di deterrenza, sul genere dei programmi di clemenza introdotti nei procedimenti antitrust, dovrebbe rendere recessivo il profilo meramente afflittivo a favore di strumenti idonei ad incentivare il ripristino della legalità

1.80

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, lettera f), dopo le parole "più ampie funzioni," è inserito il seguente periodo: "di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo di best practices, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e".

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme


buemi Longo

1.81

A.S. 1678 Delega Appalti e Concessioni

Emendamento competenze ANAC (art. 1, comma 1 lett. f)

All'art. 1, comma 1 lett. f), dopo le parole "nel settore degli appalti pubblici", sopprimere le seguenti: "e delle concessioni"

MARGIOTTA 

Relazione illustrativa

Tenuto conto che per il settore autostradale sono già presenti l'Autorità di regolazione dei Trasporti quale soggetto regolatore e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale soggetto concedente e vigilante, si propone lo stralcio del riferimento alla vigilanza sulle concessioni, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e allungamento dei tempi.

1.82

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, lettera f), dopo la parola "cautelare" sono inserite le seguenti parole: *di deterrenza*. *LA*

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

Fausto Longo

1.83

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "anche dotati" con la seguente: "dotati".

SCIBONA, CIOFFI



1.84


DL 1678 - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

Emendamento 1

ARTICOLO 1

Al comma 1, punto f), dopo la frase "*vincolante e'*" aggiungere "*stabilire la non*".

MARGIOTTA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

1.85

EMENDAMENTO


Art. 1

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "tutte le decisioni", aggiungere le seguenti:

"e atti".

Motivazione

Si ritiene opportuno specificare che anche gli atti assunti dall'ANAC, oltre alle decisioni, siano impugnabili innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa.

 (Giulino)



1.86

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera f), dopo le parole "tutte le decisioni" aggiungere le seguenti "e atti".

D. Giacomo
Sen. DI GIACOMO

Sen. GENTILE *gli*

Sen. VICECONTE *Vice*

1.87


Emendamento n.14

ARTICOLO 1

Dopo la lettera f) del comma 1 aggiungere la seguente lettera f-bis)

f-bis) prevedere che il Regolamento disponga la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura stabilendo quali enti devono determinarli e quali procedure devono essere seguite per la loro determinazione e pubblicizzazione stabilendo che quelli relativi ai lavori devono essere differenziati per tipo di lavori e in relazioni a specifiche aree territoriali e devono essere determinati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Conferenza Unificata;

MARGIOTTA



1.88

97

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: << f-bis) definire tempi certi e rapidi entro i quali gli organi di giustizia amministrativa sono tenuti a valutare, ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la sussistenza dei presupposti su cui si basa il contenzioso sollevato avverso gli atti vincolanti di ANAC, di cui al precedente punto f), o avverso gli atti della stazione appaltante ad essi conseguenti"; Le

BORIOI



1.89

EMENDAMENTO ddl 1678


NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) utilizzo di procedure di consultazione sugli atti di indirizzo di cui alla lettera f), prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Autorità nazionale anticorruzione, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione di quanto previsto dal Codice di cui alla lettera b), consentono a tutte le parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle medesime parti, e garantendo che i provvedimenti di apertura delle procedure di consultazione, le proposte di provvedimento ed i risultati delle medesime procedure di consultazione, sono tempestivamente pubblicati sui siti Internet del Ministero e dell'Autorità;»

CIOFFI, SCIBONA



1.90

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) individuare i casi in cui gli atti di indirizzo di cui alla lettera f) sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere;»

SCIBONA, CIOFFI

Scibona


1.91

EMENDAMENTO ALL'AS 1678

ART.1

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: "riduzione degli oneri documentali" inserire le seguenti: "ed economici"

Sen. Crosio



1.92

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: "partecipanti" aggiungere le seguenti: ", ai quali è attribuita la piena possibilità di integrazione documentale di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta;"

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

Beer, Longo

1.93

103


AS 1678
(Nuovo Testo)

ART. 1

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "*a carico dei soggetti partecipanti*", inserire le seguenti:

«, anche mediante introduzione dell'autocertificazione nelle fasi preliminari delle procedure di gara,»

SEN. ZELLER



SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEN. LONGO FAUSTO GUILHERME

1.94

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: "e semplificazione delle procedure di verifica" e dopo la parola: "qualificazione," inserire la seguente: "anche".

CIOFFI, SCIBONA

Cioffi

1.95

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera g), dopo le parole dopo le parole "delle stazioni appaltanti" aggiungere le seguenti: "da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative"

CARDINALI, FILIPPI, CANTINI, ORRU'

Cardinali

1.96


105

AS 1678

Art. 1

Alla lettera g) del comma 1 dopo le parole “*delle stazioni appaltanti*” è inserita la seguente frase:

“da sottoporre previamente alle norme sull’impatto della regolazione nelle procedure amministrative”

 De Petris, Cervellini, Uras

1.97

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, lettera g), dopo le parole "delle stazioni appaltanti" è inserita la seguente frase: "da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative".

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

Buemi, Longo

1.98

107

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, lettera g), dopo le parole “delle stazioni appaltanti ” inserire le seguenti:

“da sottoporre previamente alle norme sull’impatto della regolazione nelle procedure amministrative”

CERONI




1.99

MOTIVAZIONE

L'ANCI evidenzia il disagio per il continuo aggravio di procedure a carico dei comuni e conseguentemente delle CUC.


Il sistema delle verifiche delle autocertificazioni presentate dalle imprese in sede di gara e delle banche dati a supporto di tali verifiche si presenta allo stato attuale come uno dei punti più inutilmente farraginosi e forieri di disbrigo di procedure burocratiche. Tutto ciò causa allungamenti di tempi nelle aggiudicazioni, impiego di forza lavoro per attività inutilmente ripetitive, fraintendimenti e contenziosi con le imprese. Pertanto a giudizio di ANCI pare indispensabile che si utilizzi un meccanismo di valutazione dell’impatto della regolazione previsto dall’ordinamento ed essenziale a tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Al fine di facilitare l'attività di verifica sarebbe auspicabile attuare la digitalizzazione della verifica dei requisiti, mediante l’accesso diretto per via telematica, da parte delle stazioni appaltanti, alle banche dati, analogamente a quanto già normativamente previsto per il DURC, senza l’onere di avvalersi di intermediari. La soluzione auspicabile consiste nel consentire alle stazioni appaltanti l’accesso diretto per via telematica alle banche dati, senza il tramite degli enti certificanti; il sistema AVCPASS si muove, invece, nella direzione opposta, in quanto introduce un ulteriore e pleonastico soggetto “intermediario” (Autorità) tra enti certificanti e stazioni appaltanti, aumentando la “distanza” fra soggetto aggiudicatore e banca dati.

Emendamento n.15

ARTICOLO 1

alla lettera g) del comma 1 sostituire le parole da "con particolare riguardo" alle parole "banca dati centralizzata" con le parole "*promuovendo forme di accesso diretto delle stazioni appaltanti alle banche dati degli enti certificanti nonché una riduzione degli adempimenti procedurali per il contenimento dei tempi di conclusione dei procedimenti secondo il principio di proporzionalità, avuto particolare riguardo all'importo stimato del contratto e all'urgenza dell'affidamento,*

MARGIOTTA



1.100


109

A.S. 1678

Emendamento al nuovo testo base dei relatori

All'articolo 1, comma 1, lettera g), dopo le parole: «requisiti di qualificazione», inserire le seguenti: «costantemente aggiornati» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass».

I RELATORI



1.101

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: "centralizzata" aggiungere le seguenti: "che consenta l'immediato riscontro della fondatezza dell'autocertificazione di affidabilità economica; abbandono di avvalimenti, lettere credenziali o altre attestazioni di affidabilità economica meramente cartolare, e riduzione dell'utilizzo delle fideiussioni temporanee e non ai soli casi in cui la proporzionalità con il valore della base d'asta consente di escludere l'offerta imprudente;"

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

Beer, Longo

1.102

111

A.S. 1678 - (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: << , garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti, e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità>>

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO

Filippi

1.103

A.S. 1678 - (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: << gestita dall'ANAC >>

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO

Filippi

1.104

Emendamento n.16

ARTICOLO 1

Alla lettera h) del comma 1 aggiungere all'inizio le parole *"prevedere che il Regolamento disponga e disciplini, al fine del conseguimento della"* e dopo le parole "delle stazioni appaltanti" sopprimere le parole *"prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC,"* e alla fine aggiungere le parole *"e ne affidi la gestione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)"*

MARGIOTTA



1.105

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera h), dopo le parole "professionalizzazione delle stazioni appaltanti", aggiungere le seguenti parole "prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti da indirizzare sulle fasi di programmazione e controllo, nonché".


Sen. DI GIACOMO

1. 106

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "gestito dall'Anac" con le seguenti: "gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"

CIOFFI, SCIBONA

Cioffi

1.107

A.S. 1678

Emendamento al nuovo testo adottato dalla Commissione

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *h*), inserire la seguente:

«*h-bis*) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto di CONSIP SpA, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e di ridurre i tempi di espletamento delle gare, anche attraverso un ricorso sempre più ampio alle gare di tipo telematico;»

Sen. RANUCCI



1.108

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera i), alle parole: "contenimento dei tempi" premettere le seguenti: *"Coordinare le norme che regolano le centrali di committenza, i soggetti aggregatori, le stazioni uniche appaltanti e le forme associative in particolare delle autonomie locali promuovendo la costituzione di una effettiva rete di committenza nazionale"* e sostituire le parole: "di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale per gli affidamenti di importo superiore ad un milione di euro" con le seguenti: *"di dover procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da soggetto aggregatore di riferimento regionale o nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero attraverso stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. Le Unioni di Comuni e le convenzioni debbono aggregare comuni per popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti e i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro"*

BORIOLO, FILIPPI, CANTINI, *ORLO*

Borio

1.109

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, lettera i), è inserita all'inizio la seguente frase: "Coordinare le norme che regolano le centrali di committenza, i soggetti aggregatori, le stazioni uniche appaltanti e le forme associative in particolare delle autonomie locali promuovendo la costituzione di una effettiva rete di committenza nazionale".

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

Fausto Longo

1.110

119

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, alla lettera i) premettere le seguenti parole:

“Coordinare le norme che regolano le centrali di committenza, i soggetti aggregatori, le stazioni uniche appaltanti e le forme associative in particolare delle autonomie locali promuovendo la costituzione di una effettiva rete di committenza nazionale”

CERONI



1. 111

AS 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole "di riduzione" con le seguenti "di una sensibile"



De Retris, Cervellini, Uras

1. 112

121

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: << e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia", fino alla fine della lettera, con le seguenti: "e demandando ai decreti attuativi la definizione, per i comuni non capoluogo di provincia, del numero degli abitanti al di sotto del quale e dell'importo massimo al di sopra del quale è fatto obbligo di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze a un livello territoriale non inferiore a quello stabilito dai medesimi decreti";

BORIOI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO

Borioi

1.113

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, lettera i), sostituire il periodo: “di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale per gli affidamenti di importo superiore ad un milione di euro” con il seguente: “di dover procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da soggetto aggregatore di riferimento regionale o nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero attraverso stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. Le Unioni di Comuni e le convenzioni debbono aggregare comuni per popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti e i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”.

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

Buemi, Longo

1.114

123


EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, lettera i) comma 1 sostituire le parole da:ricorrere a forme di aggregazione" fino alla fine delle lettera, con le seguenti:

“di dover procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da soggetto aggregatore di riferimento regionale o nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero attraverso stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. Le Unioni di Comuni e le convenzioni debbono aggregare comuni per popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti e i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”

CERONI




1.115

MOTIVAZIONE

ANCI condivide la finalità di contenimento della spesa rappresentata dal ricorso alle centrali di committenza, tuttavia ritiene che tale istituto debba essere regolato in modo organico e non scollegato dal contesto legislativo in materia di appalti e contratti. La norma risulta non coerente sul piano tecnico e conduce a risultati contrastanti con l'esigenza di razionalizzazione e programmazione, inducendo a facili comportamenti elusivi (è sufficiente frazionare le gare per non centralizzarle). ANCI propone una norma più stringente e realistica, coordinata con il contenuto della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio) in relazione alla popolazione minima delle forme associative. ANCI propone poi che le centrali di committenza, i soggetti aggregatori e i soggetti associati debbono costituirsi in un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi e ciò anche al fine di ottimizzare la domanda, ridurre il rischio di collusioni e favorire l'inclusività dell'intero sistema.

Ad avviso di ANCI occorre perseguire l'obiettivo dell'aggregazione della domanda, evitando tuttavia di ricorrere ad enti di livello troppo lontano rispetto agli enti interessati all'acquisizione del contratto pubblico, portatori di esigenze peculiari e differenziate. Inoltre, è controproducente mutare ripetutamente i modelli organizzativi di centralizzazione degli acquisti, a danno degli enti che si sono già diligentemente riorganizzati in base alle norme attualmente in vigore

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da. "di livello almeno regionale" fino alla fine della lettera, con le seguenti: ", prevedendo per gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie un livello di aggregazione almeno regionale e per gli affidamenti di importo inferiore alle medesime soglie un livello di aggregazione sovracomunale"

CIOFFI, SCIBONA

Cioffi

1.116

A.S. 1678

EMENDAMENTO

Articolo 1

Al comma 1, lettera i), alla fine del periodo, sopprimere la parola "almeno".

Malan



1. 117

A.S. 1678 - (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: << almeno regionale >> con le seguenti: << almeno di capoluogo di provincia >>

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO



1.118

A.S. 1678

EMENDAMENTO

Articolo 1

Al comma 1, lettera i), alla fine del periodo, sostituire la parola "regionale" con la seguente: "provinciale".

Malan



1.119

AS 1678

(Nuovo Testo)

ART. 1

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "*di livello almeno regionale*", aggiungere le seguenti:

«o di provincia autonoma»

SEN. ZELLER 

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEN. LONGO FAUSTO GUILHERME

1. 120

A.S. 1678

Emendamento al nuovo testo base dei relatori

All'articolo 1, comma 1, lettera *i*), sostituire le parole: «a un milione di euro» con le seguenti: «, rispettivamente, a 150.000 euro per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a 250.000 euro per i comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti e a 350.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

I RELATORI



1. 121

A.S.1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole "un milione di euro" con le parole "500 mila euro";

BORIOI, RANUCCI

Boroli

1. 122

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lett. i), sostituire le parole "un milione di euro" con le parole "500 mila euro".



Sen. DI GIACOMO

1. 123

A.S. 1678 - (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire le seguenti:

<<*i-bis*) introduzione di misure volte a favorire la distinzione della fase progettuale rispetto alle successive fasi di realizzazione e collaudo, evitando la messa a gara dei lavori con progetti preliminari;

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO



1. 124

A.S. 1678 - (N.T.)

Emendamento

Art. 1

i-ter) previsione di misure volte a condizionare e a limitare la possibilità di ricorrere all'appalto integrato. Il ricorso all'appalto integrato deve essere sempre motivato e condizionato al rispetto di criteri prestabiliti;>>

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO

Filippi

1.125

DL 1678 - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE


Emendamento n. 1

ARTICOLO 1

La lettera l) del comma 1 è sostituita dalla seguente lettera ~~l)~~ *H t :*

- l) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera attraverso opportune forme di valorizzazione della fase della progettazione quali il mantenimento della qualificazione progettuale negli appalti di progettazione e costruzione, la previsione di congrui tempi per la redazione dei progetti, di adeguate stime dei corrispettivi e di efficaci sistemi di verifica dei progetti, la previsione del pagamento diretto del progettista negli appalti di progettazione e costruzione, nonché attraverso la previsione del principio dell'unitarietà del progetto e del prioritario affidamento al progettista della direzione lavori;

MARGIOTTA



1.126


Emendamento n.17

ARTICOLO 1

La lettera l) del comma 1 è sostituita dalla seguente ~~lettera l)~~ *HA:*

"l) prevedere che per gli appalti di lavori, o opere, indipendentemente dall'importo e dall'oggetto del contratto, qualora in corso di esecuzione sia necessarie apportare ai lavori o all'opera varianti che sono tecnicamente separabili dalle prestazioni affidate, queste siano sempre oggetto di un nuovo appalto al quale può partecipare l'aggiudicatario del contratto iniziale se, viceversa, non sono tecnicamente separabili, nel caso siano di importo inferiore o pari al 5% (cinque per cento) possono essere affidate all'esecutore dei lavori appaltati e qualora superiore al 5% (cinque per cento) si debba, invece, procedere alla risoluzione del contratto ed a indire un nuovo appalto al quale può partecipare l'aggiudicatario del contratto iniziale nonché prevedere che la validazione dei progetti – intesa come verifica del rispetto della normativa tecnica e della presenza di adeguate indagini – sia accompagnata, almeno per gli appalti di importo superiore al 50% delle soglie comunitarie, dalla garanzia globale di esecuzione;"

MARGIOTTA



1.127

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

"l) introduzione di misure finalizzate ad un miglioramento della qualità dei progetti, anche volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera;"

Sen. DI GIACOMO

Sen. GENTILE

Sen. VICECONTE

1. 128

AS 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole " a contenere" con le seguenti " a selezionare e a valutare ed eventualmente a respingere".



De Petris, Cervellini, Uras

1. 129

133

EMENDAMENTO ALL'AS 1678

ART.1

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: "introduzione di misure volte a" inserire le seguenti: "valorizzare la fase della progettazione e a"

Sen. Crosio


A. 130

A.S. 1678

Emendamento al nuovo testo base dei relatori

All'articolo 1, comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo una dettagliata disciplina delle varianti sostanziali e non sostanziali nell'esecuzione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche di tipo privato di preminente interesse nazionale, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variante rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati».

I RELATORI



1.131


A.S.1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera l), alla fine, dopo la parola: "opera" aggiungere la seguente: "garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione";

BORIOI, RANUCCI



1.132



EMENDAMENTO

ART. 1


Al comma 1, lett. l), alla fine, dopo la parola "opera" aggiungere le seguenti:

"garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione";

GIBIINO

Motivazione - La qualità della progettazione è il presupposto per la buona esecuzione dell'opera e rende difficile la possibilità di comportamenti che si pongono ai confini della legalità. L'obiettivo del progetto è quello di assicurare gli standard di sicurezza e qualità delle prestazioni. Invero, i difetti del progetto costituiscono spesso il grimaldello per ottenere aumenti del corrispettivo che vanno a compensare ribassi troppo marcati.

Occorre garantire al contempo un'applicazione effettiva delle norme sulla responsabilità professionale dei progettisti e dei verificatori dei progetti; ciò può efficacemente avvenire anche attivando la responsabilità civile professionale, in caso di aumento dei costi dell'opera per varianti dovute a difetti o errori di progettazione.

 (GIBIINO)



1.133

A.S. 1678 - (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: << in particolare nella fase esecutiva. Ogni variazione in corso d'opera deve essere motivata e giustificata da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, deve essere debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento; >>

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO

Filippi

1.134


EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con particolare riferimento agli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie prevedendo la possibilità per l'amministrazione committente di procedere alla rescissione di contratto quando le varianti superino determinate soglie rispetto all'importo originario"

CIOFFI, SCIBONA



1. 135


EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con particolare riferimento agli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie"

CIOFFI, SCIBONA



1. 136

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

"l-bis) introduzione di misure atte a prevedere le rescissione anticipata del contratto nel caso in cui le riserve scritte dall'impresa esecutrice raggiungano un ammontare superiore ad una determinata soglia;"

CIOFFI, SCIBONA

Cioffi

1. 137


Emendamento n.18

ARTICOLO 1

La lettera m) del comma 1 è sostituita dalla seguente ~~lettera m)~~ ↪ ✕ :

"m) disciplinare i criteri di affidamento dei contratti in modo differenziato fra quelli di lavori, servizi e forniture aventi caratteristiche tecniche e organizzative semplici e ripetitive e quelli di lavori, servizi e forniture aventi caratteristiche tecniche e organizzative complesse, , con particolare riguardo ai contratti misti e alla linea di demarcazione delle prestazioni costituenti "servizio" rispetto a quelle appartenenti ai comparti lavori e forniture, prevedendo, per il primo tipo, il criterio del prezzo più basso accompagnato da una verifica obbligatoria ed automatica delle offerte non congrue e, per il secondo tipo, preferibilmente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sempre accompagnato da una verifica obbligatoria ed automatica della congruità del rapporto costo qualità delle offerte";

MARGIOTTA



1. 138

NT 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, sostituire la lettera *m*) con la seguente:

“m) introduzione del criterio prioritario dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, e determinazione di una soglia certa, comunque non inferiore al trenta per cento dell’importo posto a base di gara per l’esclusione delle offerte anomale;”

SUSTA

Susta

1. 139

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

“ m) rispetto dei principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza nonchè ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, anche scadute ed assegnande, per realizzare e gestire opere pubbliche. L’aggiudicante ha la facoltà di ricorrere ad altri criteri consentiti dal diritto comunitario solo sulla base di adeguata motivazione che comprovi la convenienza o la necessità tecnico/economica dell’alternativa. “

SONEGO





1.140

A.S. 1678

Emendamento al nuovo testo base dei relatori

All'articolo 1, comma 1, lettera *m*), sopprimere la parola: «preferenziale» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e regolando espressamente i casi nei quali è consentito il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta».

I RELATORI



1. 141

A.S.1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera m), dopo la parola "utilizzo" " sopprimere la parola "preferenziale" e dopo le parole "qualità/prezzo" inserire le seguenti: "o anche soltanto sulla base del prezzo o del costo";

RANUCCI, BORIOLI



1. 142

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 1, lett m), sopprimere la parola “preferenziale”;

dopo le parole “qualità/prezzo” inserire le seguenti: “o anche soltanto sulla base del prezzo o del costo”;

GIBIINO

Motivazione - L’articolo 1, comma 1, lettera m), del DDL di delega introduce un principio di “favor” nei confronti del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni.

Nel merito occorre sottolineare che le nuove regole UE (Dir 24/2014, articolo 67 par 2), prevedono che l’offerta economicamente più vantaggiosa diventi il criterio unico, benché al suo interno le amministrazioni possono optare per aggiudicare l’appalto anche con il solo criterio del prezzo più basso, in alternativa al miglior rapporto “qualità prezzo”.

Il considerando 90, infatti, precisa che “la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe essere effettuata anche soltanto sulla base del prezzo o di un approccio costo/efficacia”.

Appare pertanto evidente che il legislatore comunitario non ha inteso attribuire alcun ruolo preferenziale all’offerta economicamente più vantaggiosa basata misurata sul rapporto qualità prezzo, essendo tale modalità di aggiudicazione del tutto equiparata all’aggiudicazione al prezzo più basso.

Conseguentemente, sarebbe fuorviante e non in linea con il dettato comunitario, indicare che l’offerta economicamente più vantaggiosa sia un criterio preferenziale, dal momento che diverrà criterio unico.

L’emendamento si rende quindi necessario poiché appare indispensabile mantenere la piena possibilità per le stazioni appaltanti di aggiudicare contratti basandosi solo unicamente sull’elemento prezzo o costo.



[Handwritten signature]
1.143

Emendamento

Art. 1

All'articolo 1, comma, 1, lettera m) sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) dopo le parole «, misurata sul "miglior rapporto qualità/prezzo",», sono aggiunte le seguenti: «tenendo in adeguata considerazione gli elementi qualitativi dell' offerta,»;
- 2) dopo le parole: «esclusione delle offerte anomale», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «prevedendo al riguardo una più efficace verifica di congruità della corrispondenza tra quanto contenuto in offerta e quanto riscontrato in fase di verifica dell'anomalia».

Paolo Galimberti



MOTIVAZIONE

Riguardo ai criteri di aggiudicazione, la nuova disciplina europea fissa quale unico criterio quello relativo al miglior rapporto qualità prezzo. Nella prassi, tuttavia, è molto frequente il ricorso ad un criterio di selezione dell'offerta che valorizza principalmente, se non esclusivamente, il contenimento dei costi per le pubbliche amministrazioni, con la conseguente aggiudicazione delle gare quasi esclusivamente in funzione del minor prezzo offerto dai concorrenti, anche in quei casi in cui si adotta il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il cui rispetto, tuttavia, è solo formale.

Tanto premesso, l'interesse generale al necessario contenimento della spesa pubblica attraverso la riduzione dei costi che la P.A. è chiamata a sostenere per l'acquisto di beni e servizi, deve necessariamente essere temperato con altri interessi di carattere generale altrettanto meritevoli di tutela, quale appunto l'interesse ad acquistare opere, beni e servizi di qualità che, sebbene possano comportare un maggior investimento iniziale, nella quasi totalità dei casi consentono notevoli risparmi nel medio/lungo periodo, evitando le diseconomie che spesso si verificano nei casi in cui si privilegia esclusivamente il contenimento dei costi. Inoltre, l'aggiudicazione delle gare da parte di soggetti che praticano ribassi operando a condizioni fuori dal mercato, crea gravi distorsioni al meccanismo della concorrenza, con un conseguente pregiudizio del mercato in generale.

Con la proposta emendativa al punto 1) si invita pertanto il Governo a ricorrere ad un criterio che, al fine di conseguire il miglior rapporto qualità prezzo, privilegi l'aspetto qualitativo lasciando libere le imprese, attraverso il progetto tecnico-organizzativo formulato all'interno dell'offerta, di esprimere le proprie capacità e know-how, con la conseguenza che la ponderazione tra gli elementi di tipo qualitativo e quelli di tipo quantitativo, tra cui il prezzo, debba essere tale da non pregiudicare o eludere, in via diretta o indiretta, l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Inoltre, al fine di contrastare efficacemente i fenomeni distorsivi della concorrenza, appare evidente la rilevanza delle disposizioni inerenti la individuazione delle offerte anormalmente basse, per la cui disciplina risulta necessaria, nella trasposizione della nuova legislazione europea, una più rigorosa regolamentazione, anche con riferimento al controllo della corrispondenza tra quanto contenuto in offerta e quanto giustificato in fase di verifica dell'anomalia, così come specificato al punto 2) della presente proposta.

AS 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole " miglior rapporto qualità/prezzo" con le seguenti "miglior rapporto qualità ecologica/prezzo con particolare riguardo alle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 e Ecolabel UE".



De Petris, Cervellini, Uras

1.145

154

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera m), dopo le parole "rapporto qualità prezzo" aggiungere le seguenti: "o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò"

CANTINI, FILIPPI, ORRÌ

Cantini


1.146

155

AS 1678

Art. 1

Alla lettera m) comma 1. dopo le parole "rapporto qualità prezzo" sono inserite le seguenti parole: "o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò"

 De Petris, Cervellini, Uras

1.147

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, lettera m), dopo le parole "rapporto qualità prezzo" sono inserite le seguenti parole: "o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò".

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme



1.148

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, lettera m), dopo le parole "rapporto qualità/prezzo" inserire le seguenti: "o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò".

CERONI



MOTIVAZIONE

La rilevante novità del criterio di valutazione dell'offerta secondo il suo costo nel ciclo di vita deve essere adeguatamente valorizzata per i suoi effetti di importante razionalizzazione della spesa corrente pubblica; il criterio di preferenza per l'offerta economicamente più vantaggiosa (ora denominato rapporto qualità prezzo) sarebbe inappropriato per l'aggiudicazione di contratti ad oggetto standardizzato o di modesta complessità e in generale deve essere temperato con il principio di non aggravamento del procedimento e di adeguatezza specie per acquisti sotto soglia da svolgersi attraverso il MEPA, o di lavori di manutenzione ordinaria o anche straordinaria di piccola entità. Per tali appalti occorre lasciare autonomia di scelta alle stazioni appaltanti.



1.149

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera m), dopo le parole "rapporto qualità prezzo" inserire le seguenti parole: "o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita"

CIOFFI, SCIBONA

Cioffi

1.150


EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché, negli agli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, possibilità di ricorso al criterio della media aritmetica ponderale corretta "

CIOFFI, SCIBONA



1. 151

EMENDAMENTO

AS 1678

All'articolo 1, lettera m), aggiungere infine le seguenti parole; 'prevedendo, per fasce di azienda con pari caratteristiche, l'estrazione a sorte nell'aggiudicazione degli appalti'

Sen. De Pin

De Pin

1.152


Emendamento n. 2

ARTICOLO 1

Al comma 1 lettera m) aggiungere alla fine le seguenti parole:

", nonché previsione dell'obbligo di apertura delle buste contenenti le offerte economiche soltanto per le offerte che abbiano superato il punteggio tecnico predeterminato dalla stazione appaltante nel bando di gara o nella lettera di invito".

MARGIOTTA



superato. nella lettera

1.153

163

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lett. m) aggiungere in fine le seguenti parole: “, nonché previsione dell’obbligo di apertura delle buste contenenti le offerte economiche soltanto per le offerte che abbiano superato il punteggio tecnico predeterminato dalla stazione appaltante nel bando di gara o nella lettera di invito”.

Sen. DI GIACOMO 

Sen. GENTILE 

Sen. VICECONTE 


1.154

Emendamento 2

ARTICOLO 1

Al comma 1, lettera m) dopo le parole "offerte anomale" sono inserite le seguenti: ". L'ANAC individua periodicamente i settori in cui i costi di manodopera siano almeno pari al 50% dei costi totali di fornitura dei servizi. Per tali settori il criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nei bandi di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, le stazioni appaltanti adottano meccanismi di ponderazione del prezzo offerto, come quelli previsti dall'allegato "P" del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207"

MARGIOTTA



1.155

164

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, lettera m) dopo le parole "offerte anomale" sono inserite le seguenti: ". L'ANAC individua periodicamente i settori in cui i costi di manodopera siano almeno pari al 50% dei costi totali di fornitura dei servizi. Per tali settori il criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nei bandi di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, le stazioni appaltanti adottano meccanismi di ponderazione del prezzo offerto, come quelli previsti dall'allegato "P" del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207".

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

fausto longo

1.156


105

EMENDAMENTO

Articolo 1

Al comma 1, lettera m) dopo le parole "offerte anomale" sono inserite le seguenti: ". L'ANAC individua periodicamente i settori in cui i costi di manodopera siano almeno pari al 50% dei costi totali di fornitura dei servizi. Per tali settori il criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nei bandi di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, le stazioni appaltanti adottano meccanismi di ponderazione del prezzo offerto, come quelli previsti dall'allegato "P" del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207".

Sen. Antonio Gentile



1. 157

AS 1678

EMENDAMENTO

Articolo 1

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

"m-bis) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al subappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti diversi dall'aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;"

Sen. Antonio Gentile



1. 158


Emendamento 2

ARTICOLO 1

↳ lettera

Al comma 1, ~~punto~~ m), alla fine del periodo dopo "offerte anomale." , aggiungere
"Agevolazioni fiscali per le imprese che, partecipando ad appalti integrati, lett.b e lett.c, sono gravate degli onorari da corrispondere ai liberi professionisti di cui si avvalgono"

MARGIOTTA



1. 159

163

DL 1678 - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE


Emendamento 1

ARTICOLO 1

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

m-bis) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al subappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti diversi dall'aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;"

MARGIOTTA



1. 160

169

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

m-bis) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al subappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti diversi dall'aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;”.

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme



1.161


170

Emendamento n.19

ARTICOLO 1

Alla lettera n) del comma 1 la parola "creazione" è sostituita dalle parole "*prevedere che il Regolamento disponga e disciplini l'istituzione*" e dopo le parole "di un albo nazionale" sono soppresse le parole "gestito dall'ANAC"; e alla fine aggiungere le parole "*affidandone la gestione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)*";

MARGIOTTA



1.162

171


A.S.1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera n), dopo la parola "professionalità" inserire le seguenti: "nello specifico settore cui si riferisce il contratto;"

RANUCCI, BORIOLI



1.163

173

EMENDAMENTO ALL'AS 1678

ART.1

Al comma 1, lett. n), dopo la parola "professionalità" inserire le seguenti parole: "nello specifico settore cui si riferisce il contratto;"


Sen. Crosio

1.164

EMENDAMENTO


ART. 1

Al comma 1, lett. n), dopo la parola "professionalità" inserire le seguenti parole: "nello specifico settore cui si riferisce il contratto;"

GIBIINO

Motivazione - La creazione di un Albo nazionale di commissari per la formazione delle commissioni giudicatrici appare pienamente condivisibile e risponde all'esigenza di introdurre forme di semplificazione e trasparenza nell'ambito delle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Occorre tuttavia garantire che i membri della commissione siano tecnicamente qualificati in relazione alle diverse tipologie di appalto che saranno chiamati a giudicare.



1. 165

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lett. n) dopo le parole "di competenza e di professionalità" aggiungere le parole "anche in relazione alla tipologia dell'appalto".



Sen. DI GIACOMO

Sen. GENTILE



Sen. VICECONTE



1. 166

EMENDAMENTO


Art. 1

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: "di competenza e professionalità", inserire le seguenti: "anche in relazione alla tipologia dell'appalto".

Motivazione

Si ritiene positiva la creazione di un albo nazionale per la formazione delle commissioni di gara, istituito presso l'ANAC.

E' necessario però che i membri che compongono le commissioni siano in possesso di requisiti di capacità tecnica anche in relazione alla tipologia dell'appalto.


(Giribino)



1.167

176

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: "di professionalità", inserire le seguenti: ", nonché le cause di esclusione dal medesimo albo"

CIOFFI, SCIBONA

Cioffi

1.168


Emendamento n. 3

ARTICOLO 1

Al comma 1 lettera n) :

inserire dopo le parole "e di professionalità" le seguenti parole: ", nonché opportune cause di incompatibilità",

MARGIOTTA



Li

1. 169

173

NT 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1 lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole: *"e comunque nel rispetto del principio di rotazione."*

SUSTA

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Lester".

1. 170

AS 1678

(Nuovo Testo)

ART. 1

Al comma 1, lettera *n*), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«per la regione Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, previsione di un albo speciale, rispettivamente regionale e provinciale, al fine di garantire il rispetto delle norme a tutela del bilinguismo.»

SEN. ZELLER 

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEN. LONGO FAUSTO GUILHERME

1.171

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "La determinazione dell'ANAC che, in via generale, disciplina la tenuta dell'albo, detta i criteri di suo aggiornamento e di esclusione e prevede:

- 1) idonee forme di pubblicità dei *curriculum* proposti ed obbligo che siano corredati da esaustiva dichiarazione in ordine ai rapporti professionali in essere tra il candidato e pubbliche amministrazioni, altri organismi di diritto pubblico ed operatori economici privati;
- 2) modalità organizzative adeguate alla predisposizione di un fascicolo istruttorio sul merito e sulle competenze dei candidati, nonché modalità di emersione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi;
- 3) speciali requisiti di onorabilità e professionalità, mutuati dalle disposizioni contenute nei decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 e n. 516 del 1998 riferite al settore bancario e degli intermediari finanziari, nonché dalla normativa per il settore assicurativo. In particolare, in ordine al requisito di onorabilità, non può essere accolta la candidatura dei seguenti soggetti: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile; chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione ovvero sia stato condannato in relazione a una serie di delitti specifici ad esempio contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; ovvero per qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione non inferiore a due anni. Quanto al requisito di professionalità, è richiesta un'esperienza di almeno un quinquennio in: attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico - scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività d'impresa, ovvero funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti;"

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

1.172

buemi, longo
7 - 181

A.S.1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole: << . Ogni amministrazione, centrale, territoriale e locale, ogni ente pubblico o comunque ogni ente sottoposto all'applicazione della presente disciplina, all'inizio di ogni anno, entro e non oltre il 31 gennaio, presenta un elenco di componenti di commissioni giudicatrici, garantendone i requisiti morali e professionali e la rotazione annuale, da sottoporre all'ANAC per ulteriori verifiche e da inserire nella banca dati dell'Autorità medesima, da cui obbligatoriamente sorteggiare i commissari e i responsabili del procedimento per ogni singola procedura di gara"

FILIPPI



1. 173

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

<<n-bis) prevedere che i soggetti che abbiano svolto attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo ed esecuzione dei lavori da collaudare o che abbiano avuto negli ultimi tre anni rapporti di lavoro o di consulenza con l'esecutore dei lavori, anche in qualità di subappaltatore, non possano essere nominati collaudatori;

LEPRI



1. 174

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

<<n-bis) prevedere che i dipendenti pubblici che abbiano ricevuto incarichi di collaudo non possano, nei cinque anni successivi alla conclusa esecuzione dello stesso, far parte di commissioni per l'aggiudicazione di gare pubbliche o di commissioni di valutazione relative a richieste di finanziamenti pubblici ove partecipino imprese, loro controllate, partecipate o collegate per cui hanno svolto collaudi;>>

LEPRI



1. 175

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

<<n-bis) prevedere che per i dipendenti pubblici che ricevano compensi per collaudi, l'eventuale retribuzione di risultato sia decurtata, fino al suo eventuale azzeramento, dei corrispettivi per i collaudi, da dichiarare annualmente in base allo stato di avanzamento dei lavori. >>

LEPRI




1.176

Emendamento 3

ARTICOLO 1

Al comma 1, lettera o) dopo le parole: "sotto la soglia comunitaria," inserire le seguenti: "*da effettuarsi prima della stipulazione del contratto,*" ed aggiungere, in fine, le seguenti "*in numero pari ad almeno tre anni*"

MARGIOTTA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

1.177

186

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, lettera o) dopo le parole: "sotto la soglia comunitaria," inserire le seguenti: "da effettuarsi prima della stipulazione del contratto," ed aggiungere, in fine, le seguenti "in numero pari ad almeno tre anni".

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

buemi, longo

1. 178

187

A.S.1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera o), aggiungere in fine le seguenti parole: “, con esclusione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul “miglior rapporto qualità/prezzo”, per gli appalti di lavori fino a 2,5 milioni di euro nonché, oltre tale importo e fino alla soglia comunitaria, limitandolo a lavori di speciale complessità”;

RANUCCI, BORIOLI



1.179

188

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 1, lett o), aggiungere in fine le seguenti parole:

“con esclusione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul “miglior rapporto qualità/prezzo”, per gli appalti di lavori fino a 2,5 milioni di euro nonché, oltre tale importo e fino alla soglia comunitaria, limitandolo a lavori di speciale complessità”;

GIBIINO

Motivazione - L'emendamento mira a contenere l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in un'ottica di semplificazione, contenimento di costi e velocizzazione della cantierizzazione dei lavori.

In tal senso, si ritiene opportuno escluderne l'applicazione nel caso di appalti di importo contenuto, e cioè fino a 2,5 milioni di euro, e, nella fascia di importo compresa tra 2,5 milioni e la soglia comunitaria, limitarla a quelli relativi a lavori con particolari caratteristiche di complessità e che, pertanto, richiedano un apporto progettuale da parte delle imprese.

L'esigenza di contenimento deriva dal fatto che tale criterio di aggiudicazione risulta particolarmente oneroso sia per le imprese, che devono accollarsi i costi di predisposizione dell'offerta tecnica, sia per le amministrazioni, che devono valutare le offerte tramite un'apposita commissione, con allungamento dei tempi di aggiudicazione ed incremento dei relativi oneri.



A large, stylized handwritten signature in black ink.

1. 180


189

Emendamento n. 4

ARTICOLO 1

Al comma 1 , lettera o, aggiungere alla fine le seguenti parole *"in numero almeno pari a cinque, nonché una adeguata rotazione degli affidamenti"*.

MARGIOTTA



1.181

130

EMENDAMENTO
AS 1678

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e concessioni)

Articolo 1, comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

o-bis) introduzione di criteri di vantaggio ed elementi di equità che tengano conto, in attuazione dei principi di pari opportunità, nell'aggiudicazione dei contratti di concessione, negli appalti pubblici e nelle procedure di erogazione e gestione dell'energia e dei trasporti, dei territori svantaggiati, con particolare riferimento alle regioni insulari e alle isole minori, al fine di superare lo svantaggio derivante dalla esclusione dalle reti nazionali di trasporto ferroviario e della metanizzazione, per assicurare la continuità territoriale e rimuovere gli squilibri economici nella distribuzione dei servizi realizzando le stesse condizioni e uguali standard qualitativi a quelli garantiti al restante territorio nazionale.

URAS FLORIS CERVELLINI

Uras
Floris
Cervellini

1.182

A.S. 1678

EMENDAMENTO

Dopo la lettera o), inserire la seguente:

"o-bis) previsione di termini certi per l'avvio delle procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali, determinati in almeno ventiquattro mesi dalla scadenza delle precedenti, con norma transitoria per quelle che scadono entro ventisei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo o scadute prima della medesima data, da avviarsi entro tre mesi;

Malan



1.183

1-1 :


ARTICOLO 1

La lettera p) del comma 1) è sostituita dalla seguente ~~lettera p)~~

p) prevedere che la stazione appaltante:

- 1) nel caso di contratti di appalto, qualsiasi sia l'importo e l'oggetto del contratto, e nel caso di contratti di partenariato pubblico privato, deve nominare un proprio dipendente di ruolo, dotato di competenze tecniche connesse alla natura dell'oggetto contrattuale, responsabile del procedimento;*
- 2) nel caso di contratti di appalto, qualsiasi sia l'importo e l'oggetto del contratto, deve costituire, al fine di controllare e verificare la corretta realizzazione delle prestazioni contrattuali, un ufficio diretto da un proprio dipendente di ruolo, dotato di competenze tecniche connesse alla natura delle prestazioni, denominato, qualora le prestazioni abbiano natura di lavori, direttore dei lavori e negli altri casi direttore dell'esecuzione del contratto;*
- 3) nel caso di contratti di partenariato pubblico privato, qualora il finanziamento a carico dei privati sia parziale, deve costituire, al fine di controllare e verificare la realizzazione delle prestazioni contrattuali, un ufficio diretto da un proprio dipendente di ruolo, dotato di competenze tecniche connesse alla natura delle prestazioni, denominato, qualora le prestazioni abbiano natura di lavori, direttore dei lavori e negli altri casi direttore dell'esecuzione del contratto;*

MARGIOTTA



1.184

183

A.S. 1678 (N.T.)


Emendamento

Art. 1

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

“ p) rafforzamento delle prerogative della stazione appaltante in materia di controllo delle prestazioni con particolare riguardo alle funzioni del responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, del collaudatore amministrativo e tecnico.”

SONEGO



1. 185

Emendamento

Art. 1

All'articolo 1, comma 1, lettera p), dopo le parole: « *sull'esecuzione delle prestazioni*», sono inserite le seguenti: «, *attraverso verifiche effettive e non meramente documentali*,».

Paolo Galimberti



MOTIVAZIONE

In relazione ai potenziali fenomeni illeciti o distorsivi della concorrenza nel settore degli appalti pubblici, la questione degli strumenti di verifica a disposizione della stazione appaltante si lega a quella, più generale, relativa al sistema dei controlli la cui problematica resta aperta, in particolare, rispetto ai soggetti che sono tenuti ad effettuarli, che devono necessariamente possedere caratteristiche tali da consentire agli stessi di svolgere nel modo più appropriato possibile tale funzione.

Con la presente proposta emendativa si persegue l'obiettivo di definire, nella trasposizione della normativa europea, un sistema di controlli effettivamente penetranti, e non meramente documentali, anche nelle fasi successive all'aggiudicazione ed in particolare nella fase di esecuzione del contratto, ancor più in considerazione del maggior ricorso alle centrali di acquisto, che sono tuttavia più lontane dalla fase di esecuzione, e di quanto in essa avviene, rispetto alle committenze reali.

1.186



195

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: "con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, e vietando comunque," con le seguenti: "anche valendosi di figure professionali responsabili della corretta e conforme esecuzione del progetto nelle sue fasi specifiche, come l'assistente contrario, quale figura operativa e di vigilanza in cantiere, dotata di competenze tecnico-professionali coerenti con l'attività oggetto di controllo; divieto,".

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

Buemi, Longo

1. 187

196

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, lettera p), sostituire il periodo "e vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale;" con il seguente ", con l'obbligo, per il responsabile unico del procedimento, di operare una valutazione continua degli incrementi dei valori che si verifichino nel corso dell'esecuzione, giudicando dell'ammissione dei relativi costi entro limiti certi e predeterminati in sede di capitolati di gara; formazione di appositi "report", redatti e sottoscritti dall'ufficio dal Direttore dei lavori, ogni qualvolta nella procedura realizzativa dell'appalto si verifichino scostamenti significativi di carattere tecnico e/o economico, non previsti, rispetto alle condizioni facenti parte della documentazione contrattuale di riferimento relativa alla esecuzione delle opere. Il "report" deve essere approvato dal RUP sulla base della documentazione a sostegno, esaustiva e documentata, che dimostri la necessità obiettiva di autorizzazione alla eventuale variante; previsione che la responsabilità amministrativa del procedimento non esaurisce la responsabilità contabile, fissata in capo al soggetto interno all'amministrazione che eroga la spesa e che è tenuto a segnalare alla ANAC le anomalie di cassa derivanti da una cattiva gestione dell'esecuzione del contratto pubblico;"

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

Buemi, Longo

1.188

107

A.S. 1678 - (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole da: << negli appalti pubblici>> fino a: << contraente generale>> con le seguenti: << l'appalto integrato con la formula del contraente generale>>

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO

Filippi

1. 189

A.S. 1678

Emendamento al nuovo testo base dei relatori

All'articolo 1, comma 1, lettera *p*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedendo che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori».

I RELATORI

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. De Luca'.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, possibly 'M. De Luca'.

1. 190

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "incremento dei poteri di verifica e di intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, con l'obbligo, per il responsabile unico del procedimento, di operare una valutazione continua degli incrementi dei valori che si verifichino nel corso dell'esecuzione, giudicando dell'ammissione dei relativi costi entro limiti certi e predeterminati in sede di capitolato di gara; previsione che la responsabilità amministrativa del procedimento non esaurisce la responsabilità contabile, fissata in capo al soggetto interno all'amministrazione che eroga la spesa e che è tenuto a segnalare all'ANAC le anomalie di cassa derivanti da una cattiva gestione dell'esecuzione del contratto pubblico;"

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

Buemi, Longo Fausto


1.191

200

EMENDAMENTO ALL'AS 1678

ART.1

Al comma 1, lettera p) aggiungere, in fine, le parole: "divieto dell'affidamento dei compiti della direzione dei lavori a soggetto collegato all'impresa aggiudicataria dell'appalto dei lavori;"


Sen. Crosio

1. 192


A.S. 1678

Emendamento al nuovo testo base dei relatori


All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *p*), aggiungere la seguente:

«*p-bis*) creazione di un albo nazionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire».

I RELATORI

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'S. P. C. A.' or similar.

1.193

A smaller, circular handwritten signature in black ink, possibly reading 'M. M.' or similar.

NT 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

“p-bis) previsione in tutti gli appalti di lavori superiori alla soglia di 207 mila euro, di un direttore dei lavori direttamente nominato dalla pubblica amministrazione appaltante o concedente;”

SUSTA

Susta

1.194

Emendamento 3


~~La lettera~~ sostituire la lettera g) con la seguente:

ARTICOLO 1

Al comma 1, ~~il punto g), viene sostituito come segue:~~

g) "perseguire i principi di efficacia ed efficienza con la seria, certa programmazione (progetto preliminare) delle OO.PP. e la vigilanza costante e tempestiva dell'iter approvativo e di esecuzione delle opere. Prerogative in capo agli Uffici tecnici della P.A. che devono, anche, assicurare un efficiente servizio sulla attività ordinaria. L'attività di gestione delle OO.PP. dovrà, per le mansioni esclusive prima segnalate, essere compensata ai pubblici dipendenti con l'incentivo del 2% diversamente modulato. Valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, promuovendo la qualità architettonica, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando il ricorso all'appalto integrato e privilegiando l'affidamento del progetto definitivo ed esecutivo a liberi professionisti. Garantire, ai liberi professionisti, congrui onorari ed altrettanto congrui tempi per la progettazione. Gli onorari spettanti ai liberi professionisti per lo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non sono sottoposti a ribasso. Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dei LL.PP. dei tecnici liberi professionisti e in special modo ai giovani iscritti, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa. Assicurare, in maniera definitiva ed inequivocabile, la copertura finanziaria degli onorari professionali garantendo la esigibilità delle somme necessarie contestualmente all'affidamento dell'incarico. Indicare il termine perentorio entro il quale completare la validazione della progettazione e nei trenta giorni successivi procedere alla liquidazione delle competenze tecniche."

MARGIOTTA



1.195

201



A.S. 1678

Emendamento al nuovo testo base dei relatori

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico, che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori, e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, con esclusione del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;».

I RELATORI



1. 196

A.S. 1678 (N.T.)


Emendamento

Art. 1

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

“ q) obbligo di assegnare lavori pubblici e concessioni per la realizzazione di opere pubbliche sulla base di progetti eseguibili senza modificazioni progettuali rilevanti. Nel caso dette rilevanti modificazioni si rendano necessarie per l'eseguibilità delle opere l'aggiudicazione dei lavori viene meno. “

SONEGO



1. 197

A.S. 1678 - (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: << privilegiando la messa a gara del progetto definitivo o>> con le seguenti:<< prevedendo di norma la messa a gara del progetto>>

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO



1.198


EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera q), sopprimere le seguenti parole: " definitivo o"

CIOFFI, SCIBONA




1.199

Emendamento n.21

ARTICOLO 1 ⁹⁾

Alla lettera ⁶ p) del comma 1 dopo le parole "progetto definitivo" aggiungere la parola "preferibilmente"

MARGIOTTA



1.200

209

AS 1678
(Nuovo Testo)

ART. 1

Al comma 1, sostituire la lettera *r*) con la seguente:

«*r*) semplificazione della disciplina vigente sul sistema delle garanzie globali a corredo dell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, mediante revisione delle tipologie attualmente previste e introduzione dell'obbligo di costituzione, a fini cauzionali, di fideiussione unicamente bancaria.»

SEN. ZELLER



SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEN. LONGO FAUSTO GUILHERME

1.204

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, sostituire la lettera r), con la seguente:

"previsione dell'espressa abrogazione dell'articolo 129, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e degli articoli da 129 a 136, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione".

Motivazione

L'istituto della garanzia globale di esecuzione oltre a non trovare riscontro in alcun Paese europeo, e tantomeno nelle Direttive, costituisce la traduzione infedele di una norma che, dove presente (Stati Uniti), ha tutt'altro fondamento e strutturazione rispetto a quanto previsto dall'art. 129, co. 3, CCP.

Si tratta inoltre di una normativa che incide pesantemente sulla competitività delle imprese italiane rispetto a quelle europee - nostri competitors - in quanto le garanzie che impropriamente le appesantiscono sul mercato nazionale incidono negativamente sulle loro capacità complessive di partecipazione alle gare all'estero.

L'obbligatorietà di tale garanzia, da una parte, si scontra con le difficoltà delle primarie compagnie assicuratrici a rilasciarla, dall'altra, con gli elevati costi a carico delle imprese, con ricadute pesanti in termini di distorsione del mercato e di rischi di blocco dello stesso.

Resta comunque ferma l'esigenza di salvaguardare l'interesse pubblico ad una rapida conclusione dei lavori, laddove dovessero verificarsi in fase esecutiva, inadempienze gravi o casi di default, introducendo la facoltà della stazione appaltante di individuare, tramite procedura negoziata, il soggetto subentrante per portare tempestivamente a termine i lavori. In quest'ottica, la previsione andrebbe accompagnata con strumenti che precludano eventuali azioni cautelari del soggetto inadempiente volte a ritardare l'ingresso in cantiere del subentrante; solo all'esito del vittorioso esperimento dell'azione di accertamento dei diritti dell'appaltatore estromesso, potrà essere riconosciuto da parte della stazione appaltante il risarcimento del danno.



[Handwritten signature]
(Gibino)
1.202

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

“r) previsione dell’espressa abrogazione dell’art. 129, comma 3, Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 129 e ss. del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione;”.


Sen. DI GIACOMO

1.203

A.S.1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole "revisione e semplificazione" con la parola "superamento" e alla fine, dopo la parola: "lavori" aggiungere le seguenti parole: "tenuto conto di quanto previsto alla lett. a) del presente comma.";

RANUCCI, BORIOLI



1.204

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 1, lett r):

sostituire le parole "revisione e semplificazione" con la parola "superamento"

alla fine, dopo "lavori" aggiungere le seguenti parole "tenuto conto di quanto previsto alla lett. a) del presente comma; "

GIBINO

Motivazione - L'emendamento è volto a superare le criticità connesse al c.d. performance bond, attualmente previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

Si tratta di una garanzia particolarmente impegnativa per i soggetti abilitati a prestarla (banche, imprese di assicurazione, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale della Banca d'Italia) in quanto comprende, oltre alla garanzia di buon adempimento, anche la garanzia di subentro, consistente nell'obbligo di sostituire l'appaltatore inadempiente con altra impresa qualificata per l'esecuzione dei lavori.

Va peraltro tenuto presente che tale tipologia di garanzia fu introdotta nel sistema italiano dalla legge n.415 del 1998 che la inserì nel sistema di garanzie previsto dalla legge Merloni, ma ne demandò l'attuazione ad un regolamento. Fin da quel momento i soggetti che avrebbero dovuto prestarla, ed in particolare le imprese assicurative, fecero presente l'estrema difficoltà di far funzionare nel sistema italiano un istituto tratto dall'esperienza dei mercati nordamericani.

In particolare sottolinearono l'elevatezza e l'indeterminatezza del rischio che avrebbero dovuto assumere con l'obbligo di reperire sostituti effettivamente qualificati, con la conseguente difficoltà di ricorrere al mercato riassicurativo.

Ad oggi, non sembra che la situazione dei garanti si sia modificata. Sussiste quindi la necessità di superare definitivamente le criticità di tale istituto vista anche la possibilità per le amministrazioni appaltanti di ottenere le garanzie necessarie utilizzando degli strumenti meno onerosi per le imprese. Difficilmente, poi, si comprende il permanere di una tale previsione a fronte dell'esplicito divieto di "gold plating" previsto dall'art. 1 comma 1 lett .a) del presente DDL di delega.

Ciò in quanto appare evidente che il sistema della garanzia globale di esecuzione comporti un ulteriore onere economico a carico delle imprese assolutamente non previsto dalla nuova normativa comunitaria in materia di appalti.



1.205


EMENDAMENTO ALL'AS 1678

ART.1

Al comma 1, lett r) sostituire le parole: "revisione e semplificazione" con la parola: "superamento" conseguentemente.

alla fine, dopo la parola: "lavori" aggiungere le seguenti: "tenuto conto di quanto previsto alla lett. a) del presente comma.";

Sen. Crosio



1.206


Emendamento n.22

ARTICOLO 1

Alla lettera r) del comma 1 dopo le "per gli appalti pubblici di lavori" aggiungere le parole "effettuate nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 1) *confermare che la garanzia globale di esecuzione è costituita da una polizza fornita da una compagnia di assicurazione specializzata che assume l'impegno ad eseguire o completare, in sostituzione dell'aggiudicatario, la commessa appaltata nei tempi e nei costi promessi dall'aggiudicatario in caso di inadempimento per qualsiasi ragione di quest'ultimo;*
- 2) *prevedere che il Regolamento specifichi i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di cui devono essere in possesso i soggetti che intendono svolgere l'attività in materia di rilascio della garanzia globale di esecuzione;*
- 3) *prevedere che la garanzia globale di esecuzione, sia nel caso di appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori e sia nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di importo pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) della soglia comunitaria, costituisca parte integrante dell'offerta;*
- 4) *prevedere che qualora l'appalto riguardi l'affidamento di lavori sulla base di un progetto definitivo, la garanzia globale di esecuzione contenga l'impegno a completare la commessa appaltata in sostituzione dell'aggiudicatario sulla base del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario e approvato dalla stazione appaltante e pertanto fa luogo della validazione del progetto esecutivo;*
- 5) *prevedere il pagamento, qualora il soggetto che l'ha fornita non rispetti l'impegno assunto, di una penale pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo delle prestazioni che avrebbe dovuto eseguire;*
- 6) *prevedere la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere che anche per gli appalti di inferiore a quanto previsto al numero 3) sia parte integrante dell'offerta la garanzia globale di esecuzione;*
- 7) *prevedere che per gli appalti per i quali non sia prevista la garanzia globale di esecuzione, qualsiasi sia l'oggetto del contratto, le modalità di aggiudicazione ed il pagamento del corrispettivo, deve essere parte integrante dell'offerta una cauzione preliminare, a garanzia della firma del contratto, pari al 2% dell'importo del contratto e una cauzione definitiva, a garanzia della esecuzione del contratto, pari al 10% dell'importo del contratto;*
- 8) *prevedere l'entrata in vigore della norma sulla garanzia globale di esecuzione differenziata in rapporto all'importo degli appalti in più anni e comunque non più di due anni';*

MARGIOTTA



1.207

216

A.S. 1678 - (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: << per gli appalti pubblici di lavori>> aggiungere le seguenti:<< nonché previsione di idonei sistemi di garanzia che consentano il risarcimento in caso di esecuzione di opere pubbliche non conformi al progetto esecutivo e ai criteri di sicurezza e staticità, efficaci anche a distanza di tempo dall'ultimazione delle opere medesime;>>

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO

Filippi


1. 208

EMENDAMENTO ALL'AS 1678

ART.1

Al comma 1, lettera r) aggiungere, in fine, le parole: “, assicurando l’entrata in vigore della nuova disciplina contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d’impresa”

Sen. Crosio



1.209

AS 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: ", prevedendo, in particolare, ulteriori riduzioni dell'importo della garanzia, anche cumulabili con quella già prevista a legislazione vigente, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel UE ".



De Petris, Cervellini, Uras

1.210

219


Emendamento n.23

ARTICOLO 1

Dopo la lettera r) del comma 1 inserire la seguente lettera r-bis)

"r-bis) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti effettuate coordinandole con il sistema della garanzia globale di esecuzione e stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione";

MARGIOTTA



1.211

220

A.S. 1678 - (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente: << r-bis) previsione delle modalità di svolgimento dei controlli, nonché di adeguate sanzioni amministrative e penali, per i soggetti preposti ai controlli di staticità e sicurezza delle opere pubbliche nonché di conformità delle medesime al progetto esecutivo;>>

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO



1.212

EMENDAMENTO ddl 1678


NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera s), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sopprimere le parole: "ed estensione";*
- 2) sopprimere le parole da: "incentivandone l'utilizzo" fino alla fine della lettera;*
- 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti"*

CIOFFI, SCIBONA



1. 213

EMENDAMENTO ALL'AS 1678

ART.1

Al comma 1, lettera s) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti"

Sen. Crosio



1.214


A.S. 1678

Emendamento al nuovo testo base dei relatori

All'articolo 1, comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e la costituzione di un'apposita Agenzia per il partenariato pubblico privato».

I RELATORI



1.215

A.S. 1678 - (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera s), aggiungere in fine le seguenti parole: << e prevedendo per ogni opera la valutazione preventiva di fattibilità con il ricorso a finanziamenti privati>>

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO

Filippi

1.216

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e specificando il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e al partenariato pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico finanziari e la pubblicità e trasparenza ed introducendo il principio della responsabilità dei cessionari e dei privati nella emissione di obbligazioni finanziarie nei confronti degli investitori"

CIOFFI, SCIBONA

Cioffi

1.217

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera s), aggiungere in fine il seguente periodo:

“ . Specificare il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e ai partenariati pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico finanziari ed introducendo il principio della bancabilità in tempi certi della progettazione secondo le Best Practices europee”

CARDINALI, FILIPPI, CANTINI, ORZU' 

1.218

227

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, lettera s), infine, è inserito il seguente periodo: “specificare il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e ai partenariati pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico finanziari ed introducendo il principio della bancabilità in tempi certi della progettazione secondo le Best Practices europee”.

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme



1.219

— 223

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, lettera s) aggiungere in fine le seguenti parole:

“ specificare il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e ai partenariati pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico finanziari ed introducendo il principio della bancabilità in tempi certi della progettazione secondo le Best Practices europee”

CERONI



MOTIVAZIONE

Il tema della progettazione assume infine particolare rilevanza per le concessioni e in generale per le forme di partenariato pubblico privato, per le sue correlazioni con la redazione dei piani economico finanziari: in questo caso occorre a giudizio di ANCI inserire il principio della bancabilità in tempi certi della progettazione e ciò con l'obiettivo di allineare il nostro Paese alle Best Practices europee

1.220

229

Emendamento n.24

ARTICOLO 1

Alla lettera s) del comma 1 dopo le parole "innovativi e specifici" aggiungere le parole "*la centralizzazione delle committenze, da agevolare mediante la previsione di forme ausiliare e/o di supporto alle stesse, nonché a provvedimenti di "soft law" finalizzati ad accrescere la cultura della progettazione in relazione alla fattibilità economica finanziaria e alla bancabilità degli interventi*"

MARGIOTTA



1. 221

— 230

AS 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: ", introduzione di un sistema di informazione e consultazione delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori in merito alle condizioni occupazionali e di rischio di dumping sociale".



De Petris, Cervellini, Uras

A. 222

231

A.S. 1678

Emendamento al nuovo testo base dei relatori


All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera s), inserire la seguente:

«s-bis) al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità dell'opera, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione;».

I RELATORI



1.223






Emendamento

Art. 1

Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:

“t) revisione del vigente sistema di qualificazione e selezione degli operatori economici in base a criteri di capacità, professionalità ed esperienza, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato, anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti eseguiti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di *rating di legalità*”; introduzione di opportuni raccordi tra la normativa in materia fallimentare e quella sulle opere pubbliche anche tenuto conto dell’interesse prevalente alla regolare e puntuale esecuzione delle opere;”.


Sen. DI GIACOMO

Sen. GENTILE
Sen. VICECONTE



1. 224

Emendamento n.25

ARTICOLO 1

Alla lettera t) del comma 1 le parole da "revisione del vigente" alle parole "anche introducendo" sono sostituite dalle parole "*abrogazione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici inerente l'affidamento dei lavori e sua sostituzione con un sistema - compatibile con le norme comunitarie e applicabile sia ai contratti di lavori e sia a quelli di servizi e forniture -*" e dopo le parole "che preveda" aggiungere le parole "*- ai fini di promuovere la cultura della qualità e a fornire maggiori garanzie per le stazioni appaltanti nella selezione dei concorrenti -*" e dopo le parole "di contratti eseguiti" aggiungere le parole "*e sia fondato - ai fini di conseguire la dematerializzazione dei processi di affidamento dei contratti pubblici - sulla verifica delle autodichiarazioni presentate in sede di gara dai concorrenti da effettuarsi sulla base di semplici e dirette interrogazioni effettuate dalle stazioni appaltanti alle banche dati centralizzate degli enti certificanti e degli enti di controllo;*

MARGIOTTA



A. 225

— 234

AS 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera t) dopo le parole "omogeneità e trasparenza" inserire le seguenti "anche per opere, servizi e forniture e in materia di qualificazione di impresa" e dopo le parole "nell'esecuzione di contratti eseguiti," inserire le seguenti "il rispetto dei ccnl, dei contratti aziendali, delle normative di legge riguardanti il lavoro,"



De Petris, Cervellini, Uras

1. 22b

233

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: "omogeneità e trasparenza" inserire le seguenti: "e verifica delle effettive capacità realizzative, nonché delle competenze tecniche e professionali organiche ai medesimi operatori"

SCIBONA, CIOFFI

Scibona

1.227

A.S.1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera t), dopo le parole "in caso di procedure di fallimento" aggiungere le seguenti: "o la sospensione in caso di concordato "con riserva" o "con continuità aziendale"";

RANUCCI, BORIOI



1. 228

237

EMENDAMENTO ALL'AS 1678

ART.1

Al comma 1, lett. t), dopo le parole "in caso di procedure di fallimento" aggiungere le seguenti: <<o la sospensione in caso di concordato "con riserva" o "con continuità aziendale" >>;

Sen. Crosio


1. 229

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 1, lett. t), dopo le parole "in caso di procedure di fallimento" aggiungere "o la sospensione in caso di concordato "con riserva" o "con continuità aziendale"


GIBINO

Motivazione - Con la modifica proposta si intende fare sì che l'impresa che abbia presentato domanda di concordato c.d. "in bianco" o "con riserva", o che abbia presentato domanda di ammissione al concordato con continuità o sia stata ammessa a tale ultima procedura, non possa concorrere a procedure di affidamento di contratti pubblici.

Il divieto alla partecipazione a nuove procedure di gara per imprese che abbiano presentato domanda di ammissione o che si trovino già in concordato con continuità o con riserva (o in bianco) trae origine dalla necessità di tutelare in primo luogo il principio di concorrenza e par condicio fra le imprese, facendo sì che alle procedure di gara concorrano soggetti posti nella medesima condizione, e che non traggano vantaggio, nella formulazione delle offerte, dalla propria situazione di crisi. Infatti, l'impresa in tali forme di concordato gode di particolari tutele dalle azioni esecutive nei propri confronti, che si ripercuotono necessariamente sulla formulazione dell'offerta.

Pertanto, l'impresa in concordato in bianco o con continuità aziendale potrebbe non offrire sufficienti garanzie circa la reale possibilità di adempiere alla propria offerta, essendo in una fase critica della sua attività.

La preclusione alla partecipazione per tali soggetti (sia in forma singola che raggruppati) tutelerebbe anche il buon andamento dell'attività amministrativa, e soprattutto il superiore interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.



1. 230




239

EMENDAMENTO ALL'AS 1678

ART.1

Al comma 1, lettera t) dopo le parole: "connesse a criteri reputazionali basati" inserire le seguenti: "su dati curriculari privi di limitazioni temporali per gli incarichi di progettazione,"

Sen. Crosio


1.231

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: "oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi " aggiungere il seguente: "desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dalla stazione appaltante"

BORIOI, FILIPPI, CANTINI, ORRU'

Boroli

1.232


EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, lettera t), dopo le parole “oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi ” inserire le seguenti:

“desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dalla stazione appaltante”

CERONI




MOTIVAZIONE

L'esigenza di attribuire rilievo alla c.d. “reputazione positiva” nella selezione degli operatori economici è pienamente suffragata dall'esperienza nella gestione degli appalti pubblici, da cui emerge che l'attestazione SOA, al pari dei requisiti di qualificazione per servizi e forniture, non è sufficiente a garantire la qualità nell'esecuzione. Quindi, si può conseguire un effettivo incremento della qualità negli appalti solo utilizzando i criteri reputazionali, quali requisiti di qualificazione, richiesti ai fini dell'ammissibilità alla procedura di affidamento.

Quindi, almeno per le opere di maggiore complessità e di elevato importo, si potrebbe richiedere il possesso di determinati requisiti reputazionali, ai fini dell'ammissibilità, anche valorizzando quanto già disposto dall'art. 40, comma 9, del d.lgs. n. 163/06, che introduce le referenze utilizzabili ai fini della qualificazione, delineando così il concetto di reputazione positiva dell'impresa.

Si propone di eliminare il riferimento agli “accertamenti definitivi”, che rischierebbe di:

- a) ingenerare incertezza, in quanto, in presenza di contenzioso, la definitività potrebbe derivare esclusivamente da provvedimenti giurisdizionali inoppugnabili, mentre in assenza di iniziative giudiziarie, non sarebbe chiaro a quale atto riconnettere la definitività dell'accertamento;
- b) inficiare la tempestiva operatività dei requisiti reputazionali, in quanto richiederebbe l'attesa di tempi eccessivi per giungere ad un pronunciamento giurisdizionale incontrovertibile.

A. 233

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, lettera t), dopo il periodo "oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi" è inserito il seguente periodo: "desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dalla stazione appaltante".

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme



1.234

— 243

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: "oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi" inserire le seguenti: "desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dal responsabile del procedimento"

CIOFFI, SCIBONA

Cioffi

1.235

A


A.S.1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole "assicurando gli opportuni raccordi" con le parole "evitando duplicazioni o sovrapposizioni";

RANUCCI, BORIOLI




1.235

245

EMENDAMENTO ALL'AS 1678

ART.1

Al comma 1, lett. t), sostituire le parole "assicurando gli opportuni raccordi" con le parole "evitando duplicazioni o sovrapposizioni";


Sen. Crosio

1.237

AS 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera t), aggiungere infine le parole "nonché attraverso l'introduzione di una puntuale ed efficace classificazione dei servizi"



De Petris, Cervellini, Uras

1.238

247

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera t), è aggiunta la seguente lettera: «t-bis) previsione di requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale ragionevoli, proporzionati e connessi rispetto alla tipologia ed all'oggetto della prestazione nonché alla rilevanza economica complessiva del contratto pubblico, nel rispetto della tutela della concorrenza e della massima partecipazione, anche al fine di garantire una maggior facilità d'accesso per le micro, piccole e medie imprese.».

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO

Filippi

1.239

Emendamento

Art. 1

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera t), è aggiunta la seguente lettera: «*t-bis) previsione di requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale ragionevoli, proporzionati e connessi rispetto alla tipologia ed all'oggetto della prestazione nonché alla rilevanza economica complessiva del contratto pubblico, nel rispetto della tutela della concorrenza e della massima partecipazione, anche al fine di garantire l'effettiva possibilità d'accesso per le micro, piccole e medie imprese.*».



Paolo Galimberti

MOTIVAZIONE

Uno degli aspetti più interessanti della nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici è rappresentato dall'insieme di disposizioni che non si limitano a perseguire la più ampia condizione partecipativa ma introducono nel sistema l'obiettivo di favorire la partecipazione alle gare delle PMI che, ormai da tempo, è stato riconosciuto come proprio dell'Unione europea.

Già nel 2008, nel Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea - SEC(2008) 2193 – del 25 giugno 2008 recante un "Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici", si riconosceva che tra le principali barriere all'accesso al mercato dei contratti pubblici da parte delle PMI, si possono annoverare anche i requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dalle stazioni appaltanti nei bandi di gara. In tal senso requisiti eccessivamente stringenti relativi alla capacità tecnica, economica e finanziaria spesso costituiscono un ostacolo ingiustificato che, nei fatti, pregiudica la partecipazione di un'alta percentuale di PMI alle gare d'appalto.

La proposta emendativa in oggetto, pertanto, seguendo il solco tracciato dal legislatore europeo e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, specifica espressamente che i criteri relativi alle capacità finanziarie ed economiche ed alle competenze tecniche richiesti ai concorrenti devono essere ragionevoli e proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.

Inoltre, poiché ulteriori esempi di barriere all'accesso agli appalti pubblici da parte delle PMI sono riscontrabili nell'ambito delle gare per appalti multiservizi, laddove le attività destinate ad assorbire gran parte – se non la totalità – degli importi a base di gara, sono accompagnate da altre tipologie di servizi in cui la richiesta di requisiti specifici è chiaramente strumentale ad una limitazione di fatto dell'accesso alla gara di gran parte delle imprese interessate, la proposta in oggetto attribuisce una specifica rilevanza anche alla connessione dei requisiti richiesti rispetto alla tipologia ed all'oggetto delle prestazioni in gara.

1. 240

249



EMENDAMENTO ALL'AS 1678

ART.1

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

“t-bis) creazione presso il sito dell'ANAC di una lista delle imprese che ripetutamente si sono avvalse di riserve e varianti in corso d'opera che hanno provocato l'incremento del prezzo dei lavori;

Sen. Crosio



1.241

A.S. 1678

Emendamento al nuovo testo base dei relatori

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente:

« u) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi comunitari e dei principi della giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nonché circa l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto;».

I RELATORI



1. 242



EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente:

"u) revisione della disciplina vigente riguardante l'istituto dell'avvalimento, anche a tutela degli interessi dei committenti, nel rispetto dei principi comunitari e dei principi della giurisprudenza amministrativa in materia, regolandone l'utilizzo in funzione della effettiva necessità di ampliare l'ambito della concorrenza degli operatori economici in sede di accesso alle gare e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e altresì prevedendo che quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali mette a disposizione gli stessi requisiti e risorse, che possono ricomprendere anche beni strumentali".

Motivazione

In un contesto di mercato che spesso risente dei problemi legati all'eccesso di concorrenza, l'istituto dell'avvalimento va rivisto, al fine di evitare che si traduca in un mero strumento di distorsione del mercato volto ad incidere in maniera negativa sulla qualificazione degli operatori che vi accedono ma anche sulla capacità delle amministrazioni di garantire processi di spesa efficienti ed efficaci.



[Handwritten signature]
(C. Bisino)

1. 243

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente:

“revisione della disciplina vigente riguardante l'istituto dell'avvalimento, anche a tutela degli interessi dei committenti, nel rispetto dei principi comunitari e dei principi della giurisprudenza amministrativa in materia, regolandone l'utilizzo in funzione della effettiva necessità di ampliare l'ambito della concorrenza degli operatori economici in sede di accesso alle gare e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e altresì prevedendo che quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali mette a disposizione gli stessi requisiti e risorse, che possono ricomprendere anche beni strumentali;”.

Di Giacomo
Sen. DI GIACOMO

Sen. GENTILE *T. Gentile*

Sen. VICECONTE *V. Conte*

1. 244

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: "in materia di avvalimento" inserire le seguenti: "e limitazione al ricorso del medesimo istituto"

CIOFFI, SCIBONA



A. 245

A.S. 1678 - (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera u),dopo le parole: << in materia di avvalimento>> aggiungere le seguenti:<< con esclusione per quanto riguarda gli ambiti portuali,>>

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI,CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO

Filippi'

1.246

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: " impresa ausiliaria" aggiungere le seguenti: " prescrivendo che l'impresa che fruisce dell'avvalimento renda in proprio le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e quella prevista dall'articolo 40, comma 1, del medesimo decreto legislativo;"

RICCHIUTI



1.247

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: "impresa ausiliaria, " inserire le seguenti: "anche prevedendo la possibilità di un avvalimento temporaneo e limitato al singolo appalto per le imprese non dotate di requisiti propri, nonché"

SCIBONA, CIOFFI

Scibona


1.248

Emendamento n.26

ARTICOLO 1

Alla lettera u) del comma 1 le parole da "prevedendo che quest'ultima esegua" alle parole "anche beni strumentali" sono sostituite dalle parole "*e la sua differenza con il raggruppamento temporaneo di imprese, il subappalto, il nolo a caldo e prevedendo che non possono essere oggetto di avalimento il possesso della qualificazione ed esperienza tecnico professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare*"

MARGIOTTA



1.249

253

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata»

CIOFFI, SCIBONA



1.250

AS 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera u) inserire la seguente " *u-bis*) previsione della possibilità dell'utilizzo non superiore al 15 per cento dell'intero contratto di lavoro fornito con sistema degli appalti successivi ovvero subappalti per le pubbliche amministrazioni;"



De Petris, Cervellini, Uras

1.251

260

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera u), inserire la seguente:

«u-bis) previsione della responsabilità solidale dell'ausiliario sia per l'avvalimento relativo alla capacità economica e finanziaria che ai requisiti di capacità tecnica;»

CIOFFI, SCIBONA

Cioffi

1.252


EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera v), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "limitando il ricorso alle procedure arbitrali"

CIOFFI, SCIBONA



1.253

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, sopprimere la lettera z)

SONEGO

Sonego

1.254


Emendamento n. 5

ARTICOLO sostituito

Al comma 1, la lettera z), va modificata nei seguenti termini: con le seguenti:

- z) *miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, nonché la graduazione dei requisiti di accesso alle procedure di gara coerenti rispetto all'oggetto e alla complessità delle prestazioni da affidare, nonché all'importo del contratto e tale da assicurare alla stazione appaltante un livello adeguato di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;*

MARGIOTTA



1.255

EMENDAMENTO ALL'AS 1678

ART.1

Al comma 1, lettera z) dopo le parole: "appalti pubblici e concessioni" inserire le seguenti: " , dei servizi di architettura e ingegneria e degli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti e"

Sen. Crosio



1.256

Emendamento n.27

ARTICOLO 1

Alia lettera z) del comma 1) ^{con le seguenti} le parole "anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti" sono ~~sostituite dalle parole~~ ^{portata} "tenendo adeguatamente conto del processo di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti e introducendo il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e modalità di selezione dei concorrenti e di affidamento degli appalti e dei contratti pubblici che favoriscano la più ampia partecipazione e riducano i rischi di oligopolio e di rendita di posizione";

MARGIOTTA



1.257

— 266

AS 1678
(Nuovo Testo)

ART. 1

Al comma 1, lettera z), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e mediante la suddivisione degli appalti in lotti funzionali o lavorazioni da parte delle stazioni appaltanti, evidenziando le possibilità di subappalto e garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario nei vari stati di avanzamento».

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEN. LONGO FAUSTO GUILHERME

1.258

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «divieto di aggregazione artificiosa degli appalti», aggiungere, in fine, le seguenti: «, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise risultino adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese».

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO

Filippi

1.259

Emendamento

Art. 1

All'articolo 1, comma 1, lettera z), dopo le parole: «*divieto di aggregazione artificiosa degli appalti*», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, *prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise risultino adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese*».

Paolo Galimberti



MOTIVAZIONE

Uno degli aspetti più interessanti della nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici è rappresentato dall'insieme di disposizioni che non si limitano a perseguire la più ampia condizione partecipativa ma introducono nel sistema l'obiettivo di favorire la partecipazione alle gare delle PMI che, ormai da tempo, è stato riconosciuto come proprio dell'Unione europea.

Tra le più significative misure in tal senso previste dalle nuove direttive rientra senza dubbio l'obbligo di suddivisione in lotti degli appalti in quanto il valore di questi ultimi costituisce una tra le principali barriere all'accesso al mercato dei contratti pubblici da parte PMI.

Alla medesima ratio rispondono i più recenti interventi del legislatore italiano (art. 13, comma 2, lett. a) e b) L. 180/2011 - Statuto delle imprese - L. 7 agosto 2012 n. 135 di conversione del D.L. n. 95/2012) che ha anticipato il legislatore europeo adottando specifiche disposizioni in tal senso che, tuttavia, ad oggi, sono rimaste lettera morta.

Le richiamate previsioni, infatti, si scontrano, con il necessario e pur condivisibile processo di centralizzazione degli acquisti, finalizzato ad una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione della P.A. attraverso un miglior governo delle procedure e, soprattutto, attraverso una necessaria razionalizzazione della spesa pubblica che, però, non può tradursi nella predisposizione di gare di dimensioni sempre maggiori, che di fatto restringono l'accesso al mercato ad un numero limitato di partecipanti, con effetti gravemente distorsivi della concorrenza, specie nel lungo periodo, in cui sono in grado di sopravvivere solo i player più strutturati e di maggiori dimensioni.

Una conferma in tal senso è fornita dalla recente istruttoria avviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (I-785 dell'8 ottobre 2014) relativamente alla gara indetta dalla CONSIP per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione.

In questo caso, infatti, il valore dei lotti in cui era suddivisa tale gara è risultato assolutamente fuori dalla portata delle PMI, con la conseguente limitazione della platea dei potenziali concorrenti, come riconosciuto dalla stessa AGCM che ha riscontrato il pericolo di fenomeni distorsivi della concorrenza, individuando quale segnale in tal senso, supportato dagli elementi emersi dall'analisi dello svolgimento delle procedure, la circostanza che due soggetti specifici siano risultati vincitori in ben 8 dei 10 lotti aggiudicati.

L'emendamento in oggetto, pertanto, invita il Governo ad adottare misure idonee a garantire che il valore delle gare d'appalto, o dei singoli lotti in cui queste siano eventualmente suddivise, non sia talmente elevato da costituire una barriera all'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese.

EMENDAMENTO ALL'AS 1678

ART.1

Al comma 1, lett. z), alla fine, dopo la parola: "appalti" inserire le seguenti: "nonché prevedendo misure premiali per quei concessionari che coinvolgano le PMI nella fase di gara.";

Sen. Crosio


A. 261

EMENDAMENTO


ART. 1

Al comma 1, lett. z), alla fine, dopo la parola "appalti " introdurre le seguenti parole "nonché prevedendo misure premiali per quei concessionari che coinvolgono le PMI nella fase di gara.";

GIBIINO

Motivazione - Occorre ribadire che la tutela delle piccole e medie imprese, rientrando tra gli obiettivi principali della riforma legislativa nel settore, deve essere inteso come "leitmotiv" anche per quanto concerne il settore delle concessioni, come del resto ribadito dal considerando 1 del testo della direttiva 23/2014/UE.

Pertanto, è opportuno che il criterio di delega sottolinei la necessità che, in sede di recepimento, vengano introdotte misure volte ad incentivare i concessionari a coinvolgere le PMI nella fase di affidamento del contratto, onde evitare che l'affidamento di una concessione abbia l'effetto di chiudere eccessivamente il mercato degli appalti, stante soprattutto la lunga durata che spesso caratterizza i rapporti concessori.



1.262



271

A.S.1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera z), alla fine, dopo la parola "appalti" aggiungere le seguenti: "nonché prevedendo misure premiali per quei concessionari che coinvolgono le PMI nella fase di gara.";

BORIOI, RANUCCI

Boroli

1.263

272

EMENDAMENTO ALL'AS 1678

ART.1

Al comma 1, dopo la lettera z) inserire la seguente:

“z-bis) piena attuazione dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180, a tutela delle micro, piccole e medie imprese;”

Sen. Crosio


1.264


Emendamento n.28

ARTICOLO 1

Dopo la lettera z) del comma 1 aggiungere la seguente lettera z-bis)

z-bis) prevedere una normativa che - nel caso l'autorità giudiziaria proceda nei riguardi di una impresa aggiudicataria di un appalto per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., oppure sono state rilevate dall'ANAC situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o di eventi aventi natura criminale - disponga - al fine di annullare gli effetti positivi perseguiti dai soggetti che abbiano commesso tali delitti e di rendere più efficiente il mercato e di eliminare o, comunque, ridurre per quanto possibile la corruzione - che l'ANAC prescriva alla stazione appaltante di valutare se procedere ad una nuova gara oppure, in alternativa per ragioni di pubblico interesse (per esempio avanzato stato di esecuzione dei lavori), verificare se qualcuno dei concorrenti che hanno partecipato alla gara e che non sono risultati aggiudicatari, individuato in ordine progressivo della graduatoria definita in sede di gara, sia disponibile ad eseguire la commessa agli stessi patti e condizioni dell'aggiudicatario corrotto e - in caso si sia stabilito di indire una nuova gara oppure uno dei concorrenti a cui è stata richiesta la disponibilità ad eseguire la commessa accetti la proposta - di procedere all'annullamento dell'aggiudicazione e alla rescissione del contratto; la normativa, qualora, invece, nessuna delle due alternative sia possibile, deve prevedere, in primo luogo, che l'ANAC prescriva all'impresa aggiudicataria di rinnovare gli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto o dei soggetti indagati e richieda al prefetto della provincia dove si esegue la commessa di nominare uno o più amministratori per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto oggetto del procedimento penale o dei fatti rilevati; la normativa deve altresì prevedere che nel caso in cui si è proceduto alla revoca dell'aggiudicazione e alla risoluzione del contratto di appalto ma le ragioni che hanno comportato l'emanazione di tali provvedimenti risultassero non fondate, resta fermo il diritto dell'impresa al pagamento dei danni subiti; la normativa deve altresì prevedere che qualora si sia proceduto al commissariamento dell'impresa indagata la commessa eseguita non può costituire requisito per partecipare a gare pubbliche;

MARGIOTTA



1. 265

— 274


Emendamento n.29

ARTICOLO 1

Dopo la lettera ~~z-ter)~~ ^z del comma 1 aggiungere la seguente ~~lettera z-ter)~~ ^z

z-ter) prevedere sistemi di contabilità delle prestazioni eseguite e di determinazione dei certificati di pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni eseguite che siano semplici e differenziati fra lavori, servizi e forniture e fra prestazioni da pagare "a misura" e prestazioni da pagare "a corpo" e per queste ultime soltanto sulla base della percentuale di avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni

MARGIOTTA



z-bis)


1.266

273

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente: 

«z-bis) previsione di una disciplina specifica in materia di subappalto, anche al fine di individuare le competenti autorità nazionali tenute a vigilare sull'osservanza da parte dei subappaltatori degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'unione europea, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, eventualmente estendendo il rispetto di tali obblighi a tutta la catena di sub-fornitori e subappaltatori;»

SCIBONA, CIOFFI



1.267

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente: !

jt

«z-bis) previsione di una disciplina specifica in materia di subappalto, anche al fine di individuare le competenti autorità nazionali tenute a vigilare sull'osservanza da parte dei subappaltatori degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'unione europea, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia;»

CIOFFI, SCIBONA

Cioffi

1.268

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente: †

«z-bis) disciplina specifica in materia di subappalto, anche al fine di prevedere che, su richiesta del subappaltatore, e se la natura del contratto lo consente, l'amministrazione aggiudicatrice trasferisce i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto;»

CIOFFI, SCIBONA


Cioffi

1.268

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente: 

«z-bis) previsione di una disciplina specifica in materia di subappalto, individuando espressamente i casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice è obbligata a chiedere all'offerente di indicare nell'offerta le pari dell'appalto che intende subappaltare a terzi; »

CIOFFI, SCIBONA




1.270

Emendamento 4

ARTICOLO 1 ~~suppl. n. 271~~

Al comma 1) la lettera aa) è soppressa
MARGIOTTA



1.271

280

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

sopprimere

Al comma 1, ^{sopprimere} la lettera aa) ~~è soppressa.~~

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

Buemi, Longo

1.272

— 281

EMENDAMENTO

Articolo 1

sopprimere
Al comma 1, la lettera aa) ~~è~~ ~~soppressa~~.

Sen. Antonio Gentile



1.273

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

SCIBONA



1.274

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, sostituire la lettera aa) con la seguente:

“ aa) la partecipazione in associazione temporanea di imprese ad appalti di lavori pubblici di importo superiore a dieci milioni di euro è consentita con ATI nella quale almeno il quindici per cento dell'associazione sia riservato a piccole medie imprese.

SONEGO



1.275


AS 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole " esigenze sociali ed ambientali" con le seguenti:
"esigenze sociali e di sostenibilità ambientale"

e le parole " e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici;" con le seguenti " attribuendo un peso rilevante alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici nonché alle caratteristiche ambientali con particolare attenzione ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, compresi la fase di smaltimento e di recupero con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione ed alle certificazioni di qualità ecologica europei ;" .


De Petris, Cervellini, Uras

1.276

— 285

AS 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole " esigenze sociali ed ambientali" con le seguenti "esigenze sociali e di sostenibilità ambientale".

 De Petris, Cervellini, Uras

1.277


286

A.S. 1678

Emendamento al nuovo testo base dei relatori

All'articolo 1, comma 1, lettera aa), sostituire le parole: «che operano nel proprio territorio,» con le seguenti: «che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale,».

I RELATORI



1.278

A.S.1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole "micro, piccole e medie imprese" sopprimere le parole "privilegiando gli aspetti della "territorialità" e della "filiera corta" e";

BORIOI, RANUCCI



1.279

288

EMENDAMENTO

ART. 1


Al comma 1, lett. aa), dopo le parole “micro, piccole e medie imprese” sopprimere le parole “privilegiando gli aspetti della “territorialità” e della “filiera corta” e”;

GIBINO

Motivazione - L'emendamento mira a tutelare la massima concorrenza delle imprese nel mercato interno nonché il rispetto dei principi stabiliti dai Trattati UE in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Pertanto, non appare condivisibile introdurre una forma di tutela delle imprese, legata unicamente al criterio territoriale, ossia alla residenza nel territorio delle imprese che partecipano alle procedure ad evidenza pubblica, fatto questo che può comportare la violazione dei principi fondamentali che presiedono dette procedure.

Sembra, infatti, che la disposizione emendata apra ad una forma di tutela del localismo, in palese contrasto con i principi sopra richiamati che devono sempre essere rispettati ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici, come più volte sottolineato anche dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.



1.280



A.S.1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera aa), sostituire la parola: << privilegiando >> con le seguenti: <<tenendo anche in considerazione>>

RANUCCI



1.281

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera bb), sopprimere le parole da: "assicurando" fino alla fine della lettera.

CIOFFI, SCIBONA



1.282

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: "avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione", aggiungere le seguenti: "ponendo l'obbligo all'aggiudicatario di adeguare la propria offerta a quella economicamente più vantaggiosa tra quelle comparate".

BORIOI

Borioni

1.283

EMENDAMENTO ALL'AS 1678

ART.1

Al comma 1, lettera bb) aggiungere, in fine, le parole: "espressa indicazione dell'applicazione del codice anche alle società in house;"


Sen. Crosio

1.284

AS 1678

Emendamento

Art. 1

↳ bb-bis)

Al comma 1, dopo la lettera bb) inserire la seguente bbb): "previsione nel nuovo Codice degli appalti e concessioni di cui alla lettera b) di una sezione specifica relativa ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici negli appalti pubblici che disponga da parte delle stazioni appaltanti nei bandi di gara: il vincolo dell'indicazione del ccnl sottoscritto, per il settore merceologico di riferimento di cui ai codice INPS, dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, applicabile quale parametro per l'applicazione del trattamenti economici e normativi dei lavoratori; l'applicazione integrale del ccnl di riferimento e della normativa italiana del lavoro alle imprese estere eventualmente aggiudicatarie;"



De Retris, Cervellini, Uras

1. 285

294

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, sostituire la lettera cc) con la seguente:

"cc) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di procedure di informazione e consultazione tra le Parti Sociali finalizzate a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato;"


Sen. DI GIACOMO

1. 286

Emendamento n.30

ARTICOLO 1

Alla lettera cc) del comma 1 dopo le parole "appalti pubblici di servizi aggiungere la parole ", *diversi da quelli aventi natura intellettuale,*"

MARGIOTTA



1.287

296

Emendamento

Art. 1

All'articolo 1, comma 1, lettera cc), dopo le parole: «*stabilità occupazionale del personale impiegato*», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, *nonché di una specifica regolamentazione per il settore dei servizi sostitutivi di mensa inclusi i relativi appalti pubblici, in considerazione delle peculiarità di tali servizi, attualmente disciplinati dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*».

Paolo Galimberti

MOTIVAZIONE

Il settore dei servizi sostitutivi di mensa (i c.d. "buoni pasto") è attualmente disciplinato dall'articolo 285 del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.

Sebbene tale disciplina appaia lacunosa ed insufficiente ad arginare quei fenomeni patologici e distorsivi della concorrenza che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, aveva ben individuato con la Determinazione n. 5 del 20 ottobre 2011, un'interpretazione eccessivamente stringente dei principi di delega previsti alle lettere b) e c) del presente disegno di legge, che invitano il Governo all'adozione di un corpus normativo il cui articolato sia notevolmente ridotto rispetto all'attuale Codice, potrebbe far venire meno la specifica disciplina del settore con il rischio di un vuoto normativo che si estenderebbe anche a quella parte della disciplina che non è riferita esclusivamente al campo degli appalti pubblici.

Risulta pertanto assolutamente indispensabile che anche il nuovo corpus normativo contenga una specifica disciplina ad hoc per i servizi sostitutivi di mensa, in considerazione delle peculiarità e della complessità di tali servizi nonché dei diversi soggetti a vario titolo coinvolti: la Pubblica Amministrazione, le società emittenti i buoni pasto, gli esercizi commerciali e di somministrazione convenzionati, i dipendenti consumatori finali.

Una specifica disciplina di settore risulta altresì necessaria al fine di accompagnare normativamente l'innovazione prevista a seguito dell'intervento normativo attuato con la Legge di Stabilità 2015, che ha portato da 5,29 a 7 Euro il sostegno fiscale esclusivamente per il buono pasto in forma elettronica, che porterà in tempi rapidi il sistema dei buoni pasto da un assetto fondato sul cartaceo ad uno fondato sull'elettronico, con indubbi effetti positivi su modernizzazione del sistema, semplificazione, trasparenza, accessibilità, abbattimento di costi organizzativi ed amministrativi.

1.288

2017





A.S. 1678

Emendamento al nuovo testo base dei relatori

All'articolo 1, comma 1, lettera *cc*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta».

I RELATORI

1. 289



Articolo 1

Al comma 1 lettera cc) sostituire le parole "per la stabilità occupazionale del personale impiegato" con le seguenti: "che disciplinino per la stabilità occupazionale del personale impiegato l'introduzione di procedure di informazione e consultazione tra le Parti Sociali finalizzate a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato"

Sen. Genhile
Gul

1.290

EMENDAMENTO


ART. 1

Al comma 1, lett. cc), dopo le parole "personale impiegato", aggiungere in fondo le seguenti parole:

" , fatti salvi gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano specifiche discipline."

1.294

Sen. Anna Bonfrisco



NOTA

L'emendamento in parola vuole precisare gli effetti del criterio di delega sulle cd. clausole sociali per la stabilità occupazionale.

Il suddetto criterio risponde ad apprezzabili scopi di stabilità sociale. Come ha avvertito il Min. del Lavoro Poletti, in sede di audizione alla VIII Commissione del Senato, in data 24/03/2015, "nell'inquadrare tale istituto, occorre tenere presente la giurisprudenza dell'Unione europea in materia di appalti, che storicamente ha privilegiato maggiormente gli aspetti di tutela della concorrenza, anche se ultimamente sta dedicando, come testimoniano le nuove direttive in fase di recepimento, maggiore attenzione anche agli aspetti di carattere sociale".

Ciò premesso, l'esercizio concreto della delega dovrà tener conto delle prassi virtuose e consolidate in alcuni settori in cui le cd. clausole sociali per la stabilità occupazionale sono disciplinate dalle medesime parti in sede di contrattazione collettiva.

Anzi, a ben vedere, come precisa il Governo nella citata audizione, "l'esigenza di una specifica previsione normativa si pone anche in quanto non tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono espressamente l'applicazione delle clausole sociali". Ciò vuol dire che la necessità di intervenire emerge perlopiù nei settori orfani di una apposita disciplina collettiva.

Dunque, nel quadro dei legittimi obiettivi di stabilità sociale fissati nella norma, l'emendamento in parola persegue lo scopo di valorizzare l'autonomia virtuosa di alcuni settori ed evitare che una disciplina legale frustri i risultati sociali raggiunti dalla contrattazione collettiva, stabilendo che la disciplina legale obbligatoria operi solo in quei settori ove le parti collettive non abbiano regolamentato il tema delle clausole sociali nella contrattazione collettiva.


EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 1, lett. cc), dopo le parole "personale impiegato", aggiungere in fine le seguenti:

" , fatti salvi gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano specifiche discipline."

MANDELLI



MILO

NOTA - L'emendamento in parola vuole precisare gli effetti del criterio di delega sulle cd. clausole sociali per la stabilità occupazionale.

Il suddetto criterio risponde ad apprezzabili scopi di stabilità sociale. Come ha avvertito il Min. del Lavoro Poletti, in sede di audizione alla VIII Commissione del Senato, in data 24/03/2015, "nell'inquadrare tale istituto, occorre tenere presente la giurisprudenza dell'Unione europea in materia di appalti, che storicamente ha privilegiato maggiormente gli aspetti di tutela della concorrenza, anche se ultimamente sta dedicando, come testimoniano le nuove direttive in fase di recepimento, maggiore attenzione anche agli aspetti di carattere sociale".

Ciò premesso, l'esercizio concreto della delega dovrà tener conto delle prassi virtuose e consolidate in alcuni settori in cui le cd. clausole sociali per la stabilità occupazionale sono disciplinate dalle medesime parti in sede di contrattazione collettiva.

Anzi, a ben vedere, come precisa il Governo nella citata audizione, "l'esigenza di una specifica previsione normativa si pone anche in quanto non tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono espressamente l'applicazione delle clausole sociali". Ciò vuol dire che la necessità di intervenire emerge perlopiù nei settori orfani di una apposita disciplina collettiva.

Dunque, nel quadro dei legittimi obiettivi di stabilità sociale fissati nella norma, l'emendamento in parola persegue lo scopo di valorizzare l'autonomia virtuosa di alcuni settori ed evitare che una disciplina legale frustri i risultati sociali raggiunti dalla contrattazione collettiva, stabilendo che la disciplina legale obbligatoria operi solo in quei settori ove le parti collettive non abbiano regolamentato il tema delle clausole sociali nella contrattazione collettiva.

1.292

302



EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 1, lettera cc), aggiungere infine le seguenti parole:

“fatti salvi gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano specifiche discipline.”

CERONI


NOTA

1.293

L'emendamento in parola vuole precisare gli effetti del criterio di delega sulle cd. clausole sociali per la stabilità occupazionale.

Il suddetto criterio risponde ad apprezzabili scopi di stabilità sociale. Come ha avvertito il Min. del Lavoro Poletti, in sede di audizione alla VIII Commissione del Senato, in data 24/03/2015, “nell'inquadrare tale istituto, occorre tenere presente la giurisprudenza dell'Unione europea in materia di appalti, che storicamente ha privilegiato maggiormente gli aspetti di tutela della concorrenza, anche se ultimamente sta dedicando, come testimoniano le nuove direttive in fase di recepimento, maggiore attenzione anche agli aspetti di carattere sociale”.

Ciò premesso, l'esercizio concreto della delega dovrà tener conto delle prassi virtuose e consolidate in alcuni settori in cui le cd. clausole sociali per la stabilità occupazionale sono disciplinate dalle medesime parti in sede di contrattazione collettiva.

Anzi, a ben vedere, come precisa il Governo nella citata audizione, “l'esigenza di una specifica previsione normativa si pone anche in quanto non tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono espressamente l'applicazione delle clausole sociali”. Ciò vuol dire che la necessità di intervenire emerge perlopiù nei settori orfani di una apposita disciplina collettiva.

Dunque, nel quadro dei legittimi obiettivi di stabilità sociale fissati nella norma, l'emendamento in parola persegue lo scopo di valorizzare l'autonomia virtuosa di alcuni settori ed evitare che una disciplina legale frustri i risultati sociali raggiunti dalla contrattazione collettiva, stabilendo che la disciplina legale obbligatoria operi solo in quei settori ove le parti collettive non abbiano regolamentato il tema delle clausole sociali nella contrattazione collettiva.

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole "personale impiegato", aggiungere in fine le seguenti: " , fatti salvi gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano specifiche discipline."

CIOFFI, SCIBONA

Cioffi

1.294

DDL 1678
Nuovo Testo

EMENDAMENTO

ART.1

Al comma 1, alla lettera cc), aggiungere, infine, le seguenti parole:

"fatti salvi gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano specifiche discipline."

FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, GATTI, GUERRA

1.295

EMENDAMENTO

1. All'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera cc) è inserita la seguente: «cc-bis) valorizzazione di forme di partenariato pubblico-privato avviate solo sulla base di una procedura di gara o comunque di una procedura competitiva ad evidenza pubblica»;

b) dopo la lettera gg) è inserita la seguente: «gg-bis) previsione di una disciplina di assegnazione dei servizi pubblici locali esclusivamente sulla base di gare o e tramite procedure competitive ad evidenza pubblica che prevedano, altresì, il divieto espresso di taciti rinnovi»;

c) dopo la lettera hh) è inserita la seguente: «hh-bis) individuazione di meccanismi, attraverso i quali, i concessionari o gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta e ai fini di pubblica trasparenza, sono tenuti a fornire ai comuni che decidono di bandire gare per l'affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi, come stabilito dal comma 6, art. 25 del decreto-legge 1/2012».

1. 296

Mario Mucchetti
MUCCHETTI

Relazione illustrativa

Il partenariato pubblico-privato nell'assegnazione tramite appalti dei servizi pubblici locali

L'introduzione di una disciplina generale, nel rispetto delle competenze regionali, relativa al partenariato pubblico-privato si pone l'obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi di in materia di servizi pubblici locali attraverso gare o appalti. Questo strumento viene già utilizzato con successo da una serie di comuni italiani che hanno sviluppato sinergie con i privati per trovare le risorse necessarie ad effettuare interventi sugli impianti o servizi non potendo sfiorare i vincoli finanziari legati al patto di stabilità interno. Il partenariato pubblico-privato in materia di pubblica potrebbe essere regolato sui seguenti criteri: a) esso può essere avviato solo sulla base di una procedura di gara o comunque di una procedura competitiva ad evidenza pubblica; b) la durata del partenariato è regolata dai rapporti tra i comuni e i privati ma sono comunque vietati gli istituti della proroga e del tacito rinnovo; c) in cambio dell'affidamento e gestione degli impianti e servizi di pubblici il soggetto privato ottiene la corresponsione di un canone ottenuto mediante la sommatoria

di tre elementi: servizio erogato, gestione e corrispettivo per l'adeguamento e messa in sicurezza degli impianti.

Disciplina di assegnazione tramite appalti dei servizi pubblici locali

Particolare rilevanza assume l'inquadramento della disciplina italiana dei servizi pubblici locali proprio in riferimento alle disposizioni comunitarie. In questi ultimi tempi, infatti, sono emerse alcune criticità in tema di caratteristiche del mercato, concorrenza e modalità di affidamento dei servizi di pubblica illuminazione. Come ricordato dall'Autorità nazionale anticorruzione, il referendum popolare del giugno 2011 ha abrogato l'intero articolo 23 *bis*, del decreto-legge 112/2008, convertito in legge n. 133/08, che racchiudeva la disciplina dei servizi pubblici locali. Tale abrogazione comportava, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale, da un lato la non reviviscenza delle norme abrogate dall'articolo 23 *bis*, dall'altro l'immediata applicazione nell'ordinamento comunitario e dunque l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per gli affidamenti di servizi pubblici locali. Questi elementi hanno sostanzialmente avviato il processo di liberalizzazione nel settore dei servizi pubblici locali con una serie di interventi del legislatore. Processo che, tuttavia, non ha mancato di evidenziare una serie di problematiche sia in materia di affidamenti diretti, sia in tema di proroga sistematica e tacito rinnovo degli stessi. Tali aspetti sono stati affrontati dall'Autorità nazionale anticorruzione e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ma hanno fatto emergere la necessità di un intervento legislativo capace di chiarire e ribadire i punti principali della disciplina generale in tema di servizi pubblici locali, così da razionalizzare l'impianto normativo di riferimento. Per quanto concerne le procedure di affidamento la normativa comunitaria detta principi chiari. In particolare, il servizio può essere affidato con gara, o comunque tramite procedure ad evidenza pubblica per quelle società miste affidatarie del servizio in cui vi è la presenza di un socio privato. Come ribadito poi da una corposa dottrina e prassi giurisprudenziale, sono da considerarsi vietate le proroghe automatiche o i taciti rinnovi di affidamento di servizi. In questo senso, appare opportuno che la presente delega al Governo sul riordino della disciplina degli appalti contenga elementi volti ad introdurre con chiarezza una disciplina di assegnazione dei servizi pubblici locali sulla base della normativa comunitaria e, dunque, prevedendo l'assoluto divieto di formule come il tacito rinnovo.

Accesso alle informazioni

Un altro elemento legato alla disciplina della concorrenza, soprattutto se si parla di servizi pubblici locali, è legato al grado di accesso e trasparenza ai dati e alle informazioni sulle caratteristiche e lo stato delle infrastrutture e degli impianti, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione utile. Questi elementi devono essere forniti con il massimo grado di accessibilità e trasparenza agli enti locali, al fine di metterli nelle condizione di predisporre bandi atti a consentire un'offerta tecnico-economica consapevole ed affidabile.

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, sopprimere la lettera dd)

SONEGO



1.297

A.S. 1678


Emendamento al nuovo testo base dei relatori

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera *dd*) con la seguente:

«*dd*) disciplina organica della materia delle concessioni, mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri direttivi per le concessioni indicate nella Sezione II della direttiva 2014/23/UE;».

I RELATORI

1. 298

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, enclosed within a circular scribble.

AS 1678

Emendamento

Art.1

Al comma 1, lettera *dd*), sostituire le parole "mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti" con le seguenti:

"con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario. In caso di modifica dei contratti in essere, ai sensi dell'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE, vanno circoscritte le specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare queste modifiche, precisando in particolare che le modifiche sono state già previste dai documenti di gara e da clausole contrattuali, se i lavori supplementari non previsti nel contratto di concessione possono essere realizzati esclusivamente dal concessionario esistente, a seguito di una circostanza imprevedibile per l'esecuzione dell'opera prevista, qualora comportino modifiche che presentino caratteristiche non sostanziali secondo gli stessi criteri previsti dalla direttiva e comunque quando il loro valore sia inferiore a 5,166 milioni di euro ovvero sia inferiore al 10 per cento della concessione iniziale, che la modifica contrattuale può avvenire solo qualora un nuovo concessionario sostituisca quello a cui era stato affidato il contratto iniziale a seguito di gara e le modifiche erano previste nel bando, o al concessionario esistente subentri un nuovo operatore economico a seguito di fusioni, ristrutturazioni, insolvenze ovvero l'Amministrazione aggiudicatrice si assuma degli obblighi nei confronti dei subappaltatori del concessionario, "

 De Petris, Cervellini, Uras

1. 299

310

Emendamento

Art.1

Al comma 1, lettera *dd*), sostituire le parole "mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti" con le seguenti:

"con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario. Per la modifica dei contratti in essere durante il periodo di validità, le specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare queste modifiche dovranno essere esclusivamente quelle previste e secondo i limiti fissati dall'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE,"

 **De Petris, Cervellini, Uras**

1.300

311

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art.1

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: "semplificazione delle disposizioni vigenti" aggiungere le seguenti: "con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario; per la modifica dei contratti in essere durante il periodo di validità, le specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare queste modifiche dovranno essere esclusivamente quelle previste e secondo i limiti fissati dall'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE; "

FILIPPI, CARDINALI, ORRU'



1. 301

A.S. 1678 - (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: << la semplificazione delle disposizioni vigenti >> aggiungere le seguenti: << la previsione di criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e a disciplinare le procedure di fine concessione, nonché le modalità di indennizzo in caso di subentro; >>

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO

Filippi

1. 302

Emendamento all'AS 1678 nuovo testo del relatore

(delega appalti)

ART. 1

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole «mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti» inserire le seguenti: ", l'esclusione in modo esplicito dalla medesima delle fattispecie di cui ai considerando n. 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della direttiva 2014/23/UE, anche qualora le disposizioni normative interne facciano riferimento a provvedimenti di concessione".

 BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, Fausto G. LONGO, BATTISTA, FRAVEZZI

1. 303

Emendamento all'AS 1678 nuovo testo del relatore

(delega appalti)

ART. 1

Al comma 1, lettera dd), sopprimere le seguenti parole : " , la previsione di criteri direttivi per le concessioni escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE "

~~BERGER~~, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, Fausto G. LONGO, BATTISTA, FRAVEZZI

1.304

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole da: "e la definizione del concetto" fino alla fine della lettera con le seguenti: ", l'individuazione delle caratteristiche del rischio operativo e la previsione espressa del divieto di concessioni di durata illimitata, tali per effetto di clausole esplicite o di mere disposizioni di proroga, anche nella fase transitoria;"

CIOFFI, SCIBONA



1.305

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: "con particolare riferimento alle "condizioni operative normali" con le seguenti: ", inteso come assenza di garanzie economiche di concreto recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione"

CIOFFI, SCIBONA

Cioffi

1.306

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché la previsione espressa del divieto di concessioni di durata illimitata, tali per effetto di clausole esplicite o di mere disposizioni di proroga, anche nella fase transitoria, eventualmente valutando anche la possibilità di assegnare concessioni di durata più breve del periodo necessario a recuperare gli investimenti"

SCIBONA, CIOFFI



1.307


EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché la limitazione della possibilità di ricorrere a procedure negoziate, escludendo la possibilità di affidare senza gara lavori e servizi; "

SCIBONA, CIOFFI



1.308

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, ^{due le} lettera ee), aggiungere ~~in fine le seguenti parole~~ ^{le seguenti} :
" ^{ec)} ^{bis} promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria ed adeguatamente motivata"

CANTINI, FILIPPI, ^{ORRÌ}

Cantini

1.309

320

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1 (lettera ee) aggiungere ^{dopo la} in fine le seguenti parole:

^{ee) (S)} promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria ed adeguatamente motivata"

CERONI




MOTIVAZIONE

Risulta poco coerente che l'adozione di una nuova normativa organica in materia di appalti e contratti pubblici non costituisca l'occasione per un deciso superamento delle procedure tradizionali cartacee e per avviare un sistema di comunicazioni con le imprese totalmente o prevalentemente telematico. Ciò in linea generale e soprattutto in relazione alle centrali di committenza sulle quali il disegno di legge delega introduce alcuni significativi principi ma nessun obbligo di utilizzo di procedure telematiche.

1.310

321

AS 1678

Art. 1


*Il comma 1, dopo
le
e) / b)*

una / ra)

Ala lettera ee) del comma 1. è inserita al termine ^{una / ra)} la seguente:

promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria ed adeguatamente motivata"

De Petris, Cervellini, Uras



1.341

322

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, lettera ee), ^{dopo} è ^{inserita} infine la seguente: ^{per} promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria ed adeguatamente motivata".

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

BUEMI, LONGO

1.312

323

EMENDAMENTO ddl 1678
NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, dopo lettera ee), .inserire la seguente:

"ee-bis) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo l'indicazione di obiettivi piuttosto che l'indicazione di prodotto"

CIOFFI, SCIBONA

Cioffi

1. 313

Emendamento n.31

ARTICOLO 1

La lettera ff) del comma 1 è sostituita dalla seguente lettera ff)

ff) disciplinare una pianificazione strategica unitaria nazionale fortemente selettiva per le grandi opere e per programmi prioritari di piccole opere e una procedura di programmazione di competenza delle regioni e degli enti locali che sia semplice, efficace e non propagandistica;

MARGIOTTA



1.314

325

AS 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera ff) sopprimere la parola "eventuale" e dopo la parola "aggiudicazione" inserire le seguenti "nonché nella fase di esecuzione del contratto"



De Petris, Cervellini, Uras

1.315

326

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 1, sopprimere la lettera gg).

PICCOLI



1.316



MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto a sopprimere il criterio direttivo di cui alla lettera gg), che prevede l'introduzione, nel corpo delle norme del Codice Appalti, di forme di dibattito pubblico sui grandi progetti infrastrutturali, in quanto il tema è da ritenersi del tutto estraneo alla materia oggetto del disegno di legge e richiede una disciplina ad hoc separata e distinta dalla normativa degli appalti.

Il disegno di legge reca una delega per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE relative rispettivamente all'aggiudicazione dei contratti di concessione, agli appalti pubblici ed alle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

Tali direttive non intervengono in materia di dibattito pubblico e iter di autorizzazione di progetti infrastrutturali, pertanto il criterio direttivo di cui alla lettera gg) risulta ultroneo e non pertinente rispetto alla normativa comunitaria oggetto di recepimento, nonché in contrasto con il criterio del divieto di introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive (con oneri aggiuntivi per gli operatori), espressamente citato nello stesso disegno di legge delega alla lettera a).

L'estensione della delega a materie estranee alle direttive sugli appalti richiede che la delega stessa sia conferita anche alle amministrazioni competenti nelle materie attinenti al tema del dibattito pubblico, ossia Ministero dell'Ambiente e Ministero dello Sviluppo economico in primis.

Il presente emendamento non determina oneri a carico dello Stato.


Emendamento n.32

ARTICOLO 1

La lettera gg) del comma 1 è sostituita dalla seguente ~~lettera gg)~~ :

gg) disciplinare una procedura di acquisizione dei consensi tecnici e amministrativi necessari per realizzare un'opera che sia semplice e non modificabile nel tempo e che comprenda per opere di interesse territoriale e ambientale anche il cosiddetto "debat public" i cui esiti relativi ai progetti approvati, qualsiasi sia il livello progettuale approvato, siano previsti come vincolanti per le amministrazioni locali e per le stazioni appaltanti,

MARGIOTTA



1.317

329

AS 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, alla lettera gg), dopo le parole "dibattito pubblico" inserire la seguente "vincolante" e aggiungere infine le parole "nonché delle associazioni di tutela degli interessi sensibili"



De Petris, Cervellini, Uras

1. 318

300

AL DISEGNO DI LEGGE S.1678

“Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE”

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 1

Al comma 1, lettera gg), dopo le parole “(débat public francese)” aggiungere le seguenti parole: “da svolgersi precedentemente alla presentazione dell’istanza di autorizzazione”.

Stabile (ZUFFANA)

PICCOLI


1.319

AL DISEGNO DI LEGGE S.1678

“Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE”

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 1

Al comma 1, lettera gg), dopo le parole “progetti infrastrutturali” aggiungere le seguenti parole: “di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443”.


PICCOLI

1.320

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 1, lettera gg), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "garantendo la più ampia partecipazione e assicurando altresì il coordinamento con le disposizioni legislative o statutarie regionali eventualmente già esistenti in materia, al fine di evitare ogni sovrapposizione con gli strumenti di consultazione già previsti dalla normativa nazionale vigente, con particolare riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica nonché con le forme istruttorie di valutazione dei progetti già disciplinate dall'ordinamento, con particolare riferimento a quelle previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

CIOFFI, SCIBONA

Cioffi

1.321

A.S.1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera gg), aggiungere in fine le seguenti parole: << che impegni i soggetti partecipanti al rispetto delle determinazioni assunte >>

RANUCCI



1.322

EMENDAMENTO ALL'AS 1678

ART.1

Al comma 1, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

“gg-bis) snellimento delle procedure per l'accesso ai finanziamenti, al fine di promuovere una più ampia partecipazione delle Amministrazioni Pubbliche ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, consentendo l'ammissione ai finanziamenti con il progetto preliminare e garantendo contestualmente la separazione tra progettazione ed esecuzione delle opere;”

Sen. Crosio


1.323

EMENDAMENTO ALL'AS 1678

ART.1

Al comma 1, dopo la lettera gg) inserire la seguente:

“gg-bis) revisione dei decreti attuativi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge;”

Sen. Crosio



1.324

Emendamento n.33

ARTICOLO 1

Alla lettera *h*) del comma 1 dopo le parole "decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" aggiungere le parole " e delle disposizioni contenute nell'art. 26 legge n. 488/1999; all'art. 58 legge n. 388/2000; all'art. 1 commi dal 449 al 458 legge n. 296/2006; all'art. 13 legge n. 136/2010; agli artt. dall'8 al 13 dl n. 52 /2012 convertito in legge n. 94/2012; all'art. 1 dl n. 95/2010 convertito in legge n. 135/2012;all'art. 9 dl n. 66/2014 convertito in legge 89/2014

MARGIOTTA



1.325

331

A.S. 1678 (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera hh), dopo le parole: "decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" aggiungere le seguenti: " e delle disposizioni contenute all'Art. 26 legge n. 488/1999; all' Art. 58 legge n. 388/2000; all'Art.1 commi da 449 a 458 legge 296/2006; all'Art. 13 legge n. 136/2010; agli artt. da 8 a 13 D.L.52/2012 convertito in legge 94/2012; all'Art. 1 D.L. n. 95/2012 convertito in legge 135/2012; all'Art. 9 D.L. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014"

CANTINI, FILIPPI, ORSU'



1.326

338


EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, lettera hh) , dopo le parole “decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ” inserire le seguenti:

“ e delle disposizioni contenute all’art. 26 legge n. 488/1999, all’ art. 58 legge n. 388/2000, all’art.1 commi da 449 a 458 legge 296/2006, all’art. 13 legge n. 136/2010, agli artt. da 8 a 13 D.L.52/2012 convertito in legge 94/2012, all’art. 1 D.L. n. 95/2012 convertito in legge 135/2012, all’art. 9 D.L. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014”.

CERONI

**1.327**

MOTIVAZIONE

L’abrogazione delle norme indicate si colloca esplicitamente nella logica dell’indirizzo volto al riordino e coordinamento delle norme vigenti, con l’espressa volontà di regolare il tema delle centrali di committenza, della centralizzazione degli acquisti e della riduzione del numero delle stazioni appaltanti, in quadro organico e non extravagante rispetto al nuovo codice dei contratti pubblici.

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE

S. 1678

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, lettera hh), dopo le parole “decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ” inserire il periodo: “e delle disposizioni contenute all’Art. 26 legge n. 488/1999; all’ Art. 58 legge n. 388/2000; all’Art.1 commi da 449 a 458 legge 296/2006; all’Art. 13 legge n. 136/2010; agli artt. da 8 a 13 D.L.52/2012 convertito in legge 94/2012; all’Art. 1 D.L. n. 95/2012 convertito in legge 135/2012; all’Art. 9 D.L. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014”.

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme



1.328

340

AS 1678

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, lettera *hh*), dopo la parola "transitorio" inserire le seguenti "durante il quale saranno mantenute tutte le disposizioni attuali in materia di lavoro di cui all'art. 118 del dlgs 163/06".



De Petris, Cervellini, Uras

4.329

341

A.S. 1678


Emendamento al nuovo testo base dei relatori

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *ll*), inserire la seguente:

«*ll-bis*) previsione dell'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le parti del contratto che intenda subappaltare, sia i relativi subappaltatori e dell'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione, nonché di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione.».

I RELATORI

1.330

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'G. P. T. A.' or similar.A smaller, more circular handwritten signature in black ink, possibly reading 'O. M.' or similar.

S. 1678

Emendamento

Articolo 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. La delega per la redazione della parte speciale attinente alle somministrazioni e forniture di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri organismi di diritto pubblico, di cui all'alea del comma 1, è esercitata, oltre che nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi previsti, dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) designazione espressa delle parti della disciplina generale dei contratti pubblici, che non sono applicabili a somministrazioni e forniture, in ragione delle specificità derivanti dall'oggetto del contratto. Restano comunque inibite disposizioni contrarie al principio di libertà di iniziativa economica, sancito dall'art. 41 Cost., e al principio di libera concorrenza, stabilito dal Trattato sull'Unione europea, nonché le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite;
- b) le disposizioni di pianificazione e programmazione temporale autoritativa, con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, nonché le prescrizioni tecniche, recate dai capitolati di gara, non possono prefigurare soluzioni tecniche esclusive o limitative del principio di libera concorrenza, né possono porre limiti non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche dichiarate e che, in particolare, impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici. A tal fine le disposizioni o gli atti di cui al precedente periodo:
 - 1) rendono chiara la finalità di utilizzo del bene o del servizio richiesto, salvaguardando la possibilità che l'obiettivo di utilizzo sia conseguito anche da prodotto dotato di caratteristiche equivalenti alle specifiche tecniche indicate;
 - 2) evitano artificiosi accorpamenti o scorpori strumentali, il cui effetto di limitazione delle condizioni di accesso al mercato per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione può essere oggetto di istanza risarcitoria;
 - 3) danno piena evidenza delle quantità che sono a fondamento della base d'asta, definendo in partenza le condizioni di estensione quantitativa e temporale del

contratto e fissando preventivamente le quote percentuali dei massimi scostamenti ammissibili nella successiva esecuzione del contratto;

- c) introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che operano nel proprio territorio, attribuendo un peso specifico, nella valutazione del prodotto, alla filiera corta ed alla fornitura a chilometro zero, come elemento di punteggio non superiore al 5%;
- d) analoga introduzione di criteri di valutazione premiale, entro il limite di punteggio di cui alla lettera c), alle offerte che si caratterizzano per un prodotto dotato di soluzioni tecnologicamente innovative, oggetto di privative, marchi o brevetti gravanti sul bene, compreso quello di tipo immateriale, concessi in conformità alla disciplina nazionale ed europea;
- e) superamento del sistema dell'offerta economica al massimo ribasso mediante l'utilizzazione, nella determinazione della percentuale di scostamento ammissibile rispetto al prezzo di riferimento della gara, di un algoritmo dotato di casualità, prodotto per l'occasione, direttamente dalla commissione di gara, mediante un sistema informatico dotato delle più avanzate capacità di sicurezza digitale e di non tracciabilità *ex ante*;
- f) adozione di criteri di capacità valutativa del *software* e degli altri beni immateriali, oggetto della fornitura, adeguati alle esigenze di raccordo coi sistemi esistenti, di interconnettività con la rete pubblica, di semplicità di utilizzo e di flessibilità di impiego. Nella quantificazione dei costi a base d'asta, il capitolato non può differire i costi indiretti attribuibili al progetto, quali gli affitti, gli ammortamenti, i costi del personale con funzioni di supervisione, salvo quando si tratti di tipologie di costi direttamente connessi alla creazione del *software*. Ai fini della valutazione del completamento dell'esecuzione del contratto, l'idoneità all'uso atteso del nuovo *software* varia a seconda della natura del progetto ed il suo affidamento su di una tecnologia provata ovvero innovativa o sperimentale; in ogni caso, stante la rapidità del suo processo di obsolescenza tecnologica, è effettuata in sede di collaudo anche un'analisi critica del suo utilizzo e, se da essa risulta che il *software* non corrisponde più a criteri di economicità, si applicano le penali previste nel capitolato;
- g) responsabilità dei soggetti di cui alla lettera p) del comma 1 in ordine ad ogni valutazione successiva, operata nella gestione del contratto di somministrazione o fornitura, che alteri i dati di cui alla lettera b) con l'effetto di condizionare il mercato delle attività economiche penalizzando gli operatori economici vincitori della gara."

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

Bezi Longo

A. 331


344

Emendamento n.34

ARTICOLO 1

Al comma 2 alla fine aggiungere le parole: "*Le modalità operative delle consultazioni devono prevedere, oltre che incontri collegiali, anche la presentazione da parte delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, di documentazioni in merito ai diversi principi e criteri direttivi che il legislatore delegato deve rispettare in sede di redazione del quadro normativo.*"

MARGIOTTA




1.332

Emendamento n.35

ARTICOLO 1

Al comma 3 dopo le parole "previsto dal comma 1", sono aggiunte le parole "è redatto da una commissione presieduta da un delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta dai delegati dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari regionali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della difesa, della semplificazione e pubblica amministrazione, dei beni e attività culturali e turismo del Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) dell'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione (ANAC), dell'Autorità di Regolazione Trasporti (ART), del Consiglio di Stato, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della Conferenza Unificata, che ai fini della propria attività potrà costituire una segreteria tecnica operativa," e dopo le parole "dell'economia e delle finanze," aggiungere le parole "degli affari regionali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della difesa, della semplificazione e pubblica amministrazione e dei beni e attività culturali e turismo" e alla fine aggiungere le parole "Il decreto legislativo elenca le norme abrogate e stabilisce la decorrenza della loro abrogazione tenendo conto di un adeguato periodo transitorio; contiene altresì il testo delle norme modificate e ne stabilisce la loro entrata in vigore tenendo conto di un adeguato periodo transitorio;

MARGIOTTA



1.333

346

A.S. 1678 - (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 3, sostituire le parole: << quaranta giorni >> con le seguenti: << sessanta giorni >>

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO

Filippi

1. 334

A.S. 1678

Emendamento al nuovo testo base dei relatori

All'articolo 1, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «secondo quando previsto» a: «adottato» con le seguenti: «. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi venti giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo anche in mancanza di nuovo parere. Per il computo dei termini per l'espressione dei predetti pareri parlamentari si applica l'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

FILIPPI

1.335

AS 1678
(Nuovo Testo)

ART. 1

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituenti norme fondamentali di riforma economico-sociale.»

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEN. BATTISTA


1.336

Emendamento n.36

ARTICOLO 1

Al comma 5 le parole "lettera ii)" sono sostituite dalle parole "lettera b), è redatto dalla commissione di cui al comma 3" e le parole da "del Ministro delle infrastrutture" alle parole "e delle finanze", sono sostituite dalle parole "del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere per gli aspetti relativi ai lavori del Consiglio superiore dei lavori pubblici" e le parole "contestualmente al" sono sostituite dalle parole "entro un anno dall'entrata in vigore del"

MARGIOTTA



4.337

350

A.S. 1678 - (N.T.)

Emendamento

Art. 1

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: << e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici >>

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRU', RANUCCI, SONEGO

Filippi

1.338

EMENDAMENTO ddl 1678

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Art. 1

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "Consiglio di Stato" inserire le seguenti: "e le competenti commissioni parlamentari" e sostituire la parola "esprime" con la seguente: "esprimono"

SCIBONA, CIOFFI



1.339

EMENDAMENTO ALL'AS 1678

ART.1

Al comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

Sen. Crosio


1.340

A.S. 1678

EMENDAMENTO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. Le procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali sono avviate entro ventiquattro mesi dalla scadenza delle precedenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

5-ter. Per le concessioni autostradali che scadono entro ventisei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'avvio delle procedure di gara è fissato al novantesimo giorno dalla data suddetta.

5-quater. All'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, i commi 1 e 2 sono soppressi.

5-quinquies. All'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, il comma 10 è soppresso."

Malan



1.344

354

A.S. 1678

EMENDAMENTO

Articolo 1

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, i commi 1 e 2 sono soppressi.

5-ter. All'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, il comma 10 è soppresso."

Malan



A. 342